SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di Bacino del fiume Arno

Corte suprema di cassazione

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 8/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 novembre 2010, n. **236**.

Attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

Vista la direttiva 2009/45/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, rifusione della direttiva 98/18/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 marzo 1998 relativa alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in data 20 settembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL n. 44057 del 28 ottobre 2010;

Rilevata la necessità di definire i parametri di sicurezza per determinate tipologie di navi al fine di poter accedere alle misure alternative previste dal presente decreto;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le navi passeggeri e ro-ro passeggeri:

a) di classe B esistenti ai fini dell'articolo 3 del presente decreto;

b) di classe B esistenti con più di trentasei passeggeri ai fini dell'articolo 4 del presente decreto;

e che effettuano navigazione tra porti nazionali ovvero tra porti nazionali e le isole minori italiane, e, comunque, entro due ore da porti ed ancoraggi sicuri.

Art. 2.

Definizioni

1. I termini utilizzati nel presente decreto si intendono secondo le definizioni riportate nell'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nei capitoli II-1 e II-2 del relativo allegato I, salvo il termine decreto con il quale si intende per «decreto» il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.

Art. 3.

Equivalenze relative al capitolo II-1 - parte C - Impianti di sentina di cui alla sezione 3.2.10 dell'allegato I al decreto

1. L'Amministrazione concede un'equivalenza alle navi esistenti di classe B a condizione che venga garantito un adeguato standard di sicurezza, relativamente a quanto prescritto al capitolo II-1, parte C dell'allegato I del decreto, punto 3.2.10: «[...] Se, oltre all'impianto principale di pompe di sentina, esiste un impianto di emergenza, questo deve essere indipendente dall'impianto principale e sistemato in modo che una pompa possa funzionare in qualsiasi compartimento in condizione di allagamento, così come specificato nel punto 2.1; in tal caso, occorre che siano manovrabili da sopra il ponte delle paratie soltanto le valvole necessarie per il funzionamento dell'impianto di emergenza».

2. È considerato adeguato uno standard di sicurezza che soddisfi le seguenti condizioni:

a) siano sistemate singole pompe indipendenti l'una dall'altra ed ubicate in ciascun compartimento stagno della nave; e

b) le pompe devono essere:

1. di tipo immerso;

2. dotate di comando di attivazione dal ponte di comando o altra centrale di comando permanentemente presidiata e, comunque, sistemata sopra il ponte delle paratie;

3. ad attivazione automatica a mezzo galleggiante ed allarme sul ponte comando;

4. dotate di uno scarico indipendente e diretto al fuoribordo;

5. dotate di valvola automatica di non ritorno con chiusura diretta da sopra il ponte delle paratie;

6. azionate sia dalla fonte di energia principale che da quella di emergenza.

Art. 4.

Equivalenze relative al capitolo 11-2 - parte B - Provvedimenti di sicurezza contro il fuoco - di cui alla sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», dell'Allegato I al decreto

1. L'amministrazione concede un'equivalenza alle navi esistenti di classe B che trasportano più di trentasei passeggeri, a condizione che si garantisca un adeguato standard di sicurezza, relativamente a quanto prescritto al punto 1.3 della sezione 6-1, «Paratie all'interno di una zona verticale principale», della parte B del Capitolo 11-2 dell'allegato I al decreto: «Tutte le suddette divisioni possono essere rivestite con materiale combustibile come consentito dalla regola 11».

2. Tale equivalenza è concessa limitatamente ai locali alloggio e servizio, come definiti dalla sezione 6-1 («Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi [...] esistenti di classe B che trasportano più di 36 passeggeri»), ai punti 2.2.(3), (5) e (9) del capitolo 11-2 - parte B dell'allegato I al decreto.

3. È considerato adeguato uno standard di sicurezza a condizione che sia garantita la rispondenza agli standard nazionali per la «classe di reazione al fuoco 1» previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1992, recante norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi, ovvero dal decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984, modificato con il decreto del Ministro dell'interno del 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 17 ottobre 2001, recante classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

4. Per quanto riguarda i locali pubblici utilizzati come punti di riunione o dove sia prevista la permanenza di più persone (saloni ecc.), il numero massimo di persone che può essere contenuto al loro interno è limitato anche in ragione delle dimensioni delle porte utilizzate come sfuggite primarie che danno accesso diretto al ponte scoperto ovvero ad un cofano scala che, a sua volta, dia accesso ad un ponte scoperto.

Art. 5.

Norme integrative per impianti elettrici di bordo

1. Per gli impianti elettrici di cui al capitolo II-1 - parte D dell'allegato I del decreto, sezione regola 5, «precauzioni contro la folgorazione, l'incendio e altri pericoli di natura elettrica», al punto 5.2, la rispondenza al requisito di «tipo non propagante la fiamma» è soddisfatto qualora in linea con le seguenti norme tecniche:

a) IEC 60332-1 - per singolo cavo;

b) IEC 60332 3-22, ovvero SC 10 IACS «Precautions against shock, fire and other hazards of electrical sign» - per fascio.

Art. 6.

Procedure per il rilascio del provvedimento di equivalenza

1. Chiunque abbia interesse ad ottenere un provvedimento di equivalenza, presenta istanza alla Capitaneria di Porto, competente al rilascio del provvedimento di equivalenza, ove ha sede la Società, come definita dalla regola 1 del capitolo IX della Convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS '74), allegando la sottonotata documentazione e dandone altresì conoscenza all'Amministrazione:

a) disegno relativo all'impianto di sentina, redatto secondo i principi del presente decreto ed approvato dall'Organismo affidato della nave ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

b) documentazione che comprovi la rispondenza dei cavi alle norme richiamate dall'articolo 5;

c) disegno della compartimentazione tagliafuoco, redatto secondo i principi del presente decreto e predisposto in conformità al capitolo II-2- parte B - regola 6-1: «Resistenza al fuoco delle paratie e dei ponti delle navi [...] esistenti di classe B che trasportano più di 36 passeggeri» del decreto ed approvato dall'Organismo affidato della nave ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, integrato con i dettagli (sezioni) relativi a:

1) tipo di materiale utilizzato come rivestimento;

2) spessori del/dei materiali di rivestimento; nonché;

3) certificazione dei materiali di cui ai decreti ministeriali richiamati nel precedente articolo 4;

per ogni materiale utilizzato, infine, dovrà essere specificata la zona dove lo stesso è stato installato;

d) piano delle sfuggite, redatto secondo i principi del presente decreto, attraverso il quale siano chiaramente indicate le dimensioni delle porte, approvato dall'Organismo affidato della nave ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

2. La Capitaneria di Porto, competente al rilascio dei provvedimenti di equivalenza, dà comunicazione degli stessi all'Amministrazione.

Art. 7.

Norme finali

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 novembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastruture ed assetto del territorio, registro n. 10, foglio n. 91

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 23 maggio 1980, n. 313, recante «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1980, n. 190, S.O.

— La legge 5 giugno 1962, n. 616, recante «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168.

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1998, n. 201.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293, recante: «Regolamento recante norme per la disciplina delle nuove unità veloci di navigazione nazionale o minore», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 1997, n. 210.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, recante «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2000, n. 55, S.O.:

«Art. 5 *(Equivalenze ed esenzioni)*. — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purché tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonché, a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilità di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 2000, n. 55, S.O.:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:

a) "convenzioni internazionali":

1. La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";

2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";

b) "codice sulla stabilità a nave integra": il codice sulla stabilità a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

c) "codice per le unità veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;

d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";

e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti più di dodici passeggeri;

f) "unità veloce da passeggeri": una unita veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti più di dodici passeggeri; non sono considerate unità veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi. B, C e D, quando:

1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;

2. la loro velocità massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unità veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;

g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1° luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:

1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;

2. ha avuto inizio, per quella determinata, nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;

h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;

i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:

1. il comandante, né un membro dell'equipaggio, né altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualità a bordo di una nave per i suoi servizi;

2. un bambino di età inferiore a un anno;

l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della più piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera dei dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza è maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;

m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;

n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo può essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilità alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;

o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;

p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;

q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;

r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti più periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;

s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unità veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;

t) "Amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

u) "Autorità marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unità veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua, viaggi nazionali;

z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;

bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde più alte osservate in un determinato periodo;

bb-*bis*) "nave ro/ro da passeggeri": una nave da passeggeri che trasporta più di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;

bb-*ter*) "età": età della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;

bb-*quater*) "persona a mobilità ridotta": chiunque abbia una particolare difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, i disabili, le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;

bb-*quinquies*) "altezza significativa d'onda (h_s)": l'altezza media del terzo delle onde di altezza più elevata fra quelle osservate in un dato periodo;

bb-*sexies*) "ente tecnico": l'organismo autorizzato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1992, n. 17, S.O.:

«Art. 35 *(Piani da presentare alla commissione di visita)*. — 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere, a disposizione della commissione di visita, con il Visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa è destinata riguardanti:

a) la compartimentazione di galleggiabilità, per le navi che vi sono soggette;

b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste;

c) l'impianto di esaurimento sentina;

d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette;

e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate;

f) i mezzi di sfuggita;

g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio;

h) la sistemazione degli organi di governo;

i) la sistemazione delle bussole;

l) la sistemazione dei fanali;

m) le trasmissioni degli ordini;

n) i computi relativi alla stabilità a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonché gli elementi delle carene diritte.

Nel corso delle procedure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresì alla verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: "efficace", "soddisfacente", "accettabile", "prescritto dall'amministrazione", "approvato dall'amministrazione" e simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti.

2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario.

3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico».

10G0254

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2010.

Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale è stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;

Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-*bis* dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto la conferma dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: *a)* il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144; *b)* la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; *c)* la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; *d)* la Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; *e)* la Commissione tecnica mangimi di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; *f)* il Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; *g)* la Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; *h)* il Comitato per le pari opportunità di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; *i)* la Commissione medica d'appello di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; 1) la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; *m)* il Consiglio superiore di sanità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; *n)* la Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni; *o)* la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 4-*bis*, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; *p)* il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; *q)* il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; *r)* la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; *s)* la Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193; *t)* la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione consultiva per i biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria prevista dall'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha istituito la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, attribuendole i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonché i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanità in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione interministeriale dì valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha previsto per tutti gli organismi suindicati la durata in carica per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010, e che tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;

Vista la relazione del Ministro della salute del 20 maggio 2010 sull'attività svolta dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, dalla Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dalla Commissione tecnica mangimi, dal Comitato rappresentanza degli assistiti, dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, dal Comitato per le pari opportunità, dalla Commissione medica d'appello, dal Consiglio superiore di sanità, dalla Commissione consultiva per i fitosanitari, dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM, dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, dalla Commissione consultiva per i biocidi, dalla Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria, dalla Commissione unica sui dispositivi medici, dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, dalla Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, per i quali si valuta positivamente la perdurante utilità e se ne propone la proroga;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali [...] è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera»;

Tenuto conto che nella citata relazione del Ministro della salute è dato atto del rispetto, per il 2009, del tetto di spesa previsto dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi per cui si chiede la proroga;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, dei suindicati organismi;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010 concernente indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;

Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le ragioni di cui in premessa, sono prorogati per un biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, i seguenti organismi collegiali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, operanti presso il Ministero della salute:

a) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;

b) Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo;

c) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;

d) Commissione tecnica mangimi;

e) Comitato rappresentanza degli assistiti;

f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello;

g) Comitato per le pari opportunità;

h) Commissione medica d'appello;

i) Consiglio superiore di sanità;

j) Commissione consultiva per i fitosanitari;

k) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;

1) Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM;

m) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

n) Commissione consultiva del farmaco veterinario;

o) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;

p) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive;

q) Commissione consultiva per i biocidi;

r) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria;

s) Commissione unica sui dispositivi medici;

t) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;

u) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione;

v) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie.

2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, indicati al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono nominati in via prioritaria componenti la cui sede di servizio coincida con quella degli organismi collegiali stessi.

3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 234

11A00094

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2010.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3917).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010, n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010 e n. 3905 del 10 novembre 2010;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti

ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 1762/STM del 28 ottobre 2010;

Viste la nota della Prefettura dell'Aquila del 9 settembre 2010, la nota del Ministero della difesa - Ufficio legislativo del 27 settembre 2010 e la nota del Commissario delegato per la ricostruzione del 5 novembre 2010, in merito alla necessità di continuare ad assicurare l'impiego del contingente delle Forze Armate per assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica nei comuni del cratere;

Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 25457/AG del 18 novembre 2010, in merito alla necessità di utilizzare i moduli abitativi provvisori realizzati e ancora non assegnati nei comuni del cratere, anche per la temporanea sistemazione di nuclei familiari in attesa della riparazione dell'abitazione principale di tipo B o C;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 21326/AG del 23 settembre 2010;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 22277.AG del 6 ottobre 2010;

Considerata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità e per la durata dell'emergenza la rete di ascolto, comunicazione ed informazione svolta per conto del Commissario delegato dal Formez PA - Centro servizi, assistenza studi e formazione, a favore della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009 nonché le attività di competenza dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari dell'Aquila;

Considerata la necessità di svolgere con la massima tempestività i lavori di recupero dei complessi sportivi già destinati alla prima accoglienza della popolazione sfollata a causa del sisma del 6 aprile 2009, affinché sia assicurato il ritorno alle normali condizioni di vita anche attraverso la ripresa di attività sportive, ad alta valenza aggregativa e sociale soprattutto per le giovani generazioni;

Viste le note dell'Agenzia del territorio n. 3719 del 23 settembre 2010 e n. 3733 del 24 settembre 2010 con cui, in virtù di apposita convenzione stipulata in data 26 novembre 2009 con il Commissario delegato nominato con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonché dei costi necessari per il ripristino delle aree già occupate per assicurare la prima accoglienza alla popolazione, interessanti anche alcuni dei predetti complessi sportivi; nonché la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 23147/AG del 18 ottobre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;

Viste altresì le note dell'Agenzia del territorio n. 4072 del 26 ottobre 2010, n. 4137 e n. 4140 del 2 novembre 2010 e n. 4325 del 15 novembre 2010 con cui sono state trasmesse ulteriori stime relative all'indennità di occupazione e dei danni subiti, nonché dei costi necessari per il ripristino di altre aree già destinate alla prima accoglienza alla popolazione; nonché la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo prot. 26634/AG del 6 dicembre 2010, con cui si rappresenta la condivisione di tali stime e la necessità di autorizzare, nei limiti di spesa ivi indicati, i lavori necessari ad assicurare la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese interessato dagli eventi sismici in rassegna;

Considerata la necessità di assicurare il contenimento dei costi relativi alla realizzazione del Progetto C.A.S.E., anche nella fase di completamento dei relativi collaudi;

Vista la nota del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del 21 ottobre 2010, relativa alla quantificazione degli oneri per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del Comune di L'Aquila;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 23417/AG del 20 ottobre 2010 e la nota dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prot. 40236 del 9 dicembre 2010;

Vista la nota dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila prot. 1306-int del 20 dicembre 2010;

Considerata la necessità di prorogare la vigenza di alcune disposizioni emergenziali già adottate nelle sopracitate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione e del rilancio del territorio della regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Viste le note del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 3353 del 7 dicembre 2010, prot. 3422 del 17 dicembre 2010, prot. 3439, 3445 e 3447 del 20 dicembre 2010 e n. 3491 del 24 dicembre 2010;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio, Direzione centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, prot. 68013 del 15 dicembre 2010;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27487/AG del 16 dicembre 2010;

Vista la nota del Vice Commissario delegato prot. 27548/AG del 17 dicembre 2010;

Vista la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile prot. 6335/5099/57 del 17 dicembre 2010;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche provvede anche alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici in rassegna;

Vista la nota del Commissario delegato – Presidente della regione Abruzzo prot. 27747 del 20 dicembre 2010;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di cui alla nota n. 2409/VARIE/17528 del 24 dicembre 2010;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di far fronte alle attività solutorie relative agli impegni in scadenza per gli interventi emergenziali e di assistenza alla popolazione in applicazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure per fronteggiare l'emergenza in rassegna, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato ad avvalersi, nei limiti di euro 45.000.000,00, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5430, da reintegrare successivamente a valere sulle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 2.

1. All'art. 7, comma 3-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole «30 settembre 2010» sono sostituite dalle seguenti parole: «28 febbraio 2011».

Art. 3.

1.Per assicurare, senza soluzione di continuità, il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e più in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2010 l'impiego di personale di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 ed all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3892 del 13 agosto 2010, nel limite di 275 unità.

2.Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo, e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati in massimo euro 1.823.191,00, si provvede ai sensi dell'art. 1.

Art. 4.

1. Gli alloggi dei moduli abitativi provvisori (MAP) non assegnati alla data di emanazione della presente ordinanza secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010 sono rimessi nella disponibilità dei Sindaci dei comuni nel territorio dei quali sono stati realizzati.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati ai nuclei familiari residenti nel comune in cui sono stati realizzati, rispettando le seguenti priorità:

nuclei familiari aventi diritto ancora in attesa di adeguata sistemazione;

nuclei familiari aventi diritto attualmente alloggiati in strutture alberghiere o beneficiari di contributo per l'autonoma sistemazione.

L'assegnazione è disposta dal Sindaco, nei limiti delle disponibilità, con conseguente cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa.

3. In assenza di nuclei familiari aventi i requisiti per l'assegnazione di cui al comma 2, i Sindaci possono prevedere l'assegnazione a nuclei con abitazione principale classificata B o C, per la quale sia stato concesso il contributo per la riparazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 del 2009 e per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori di riparazione dell'abitazione stessa, autorizzato dal Comune. L'assegnazione dell'alloggio comporta l'automatica cessazione di eventuali forme di assistenza alternativa.

4. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono immediatamente comunicate al Commissario delegato per la ricostruzione.

Art. 5.

1. Al fine di consentire il regolare proseguimento delle attività di competenza, l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di L'Aquila è autorizzata ad avvalersi, per un periodo massimo di sei mesi, di un numero pari a sei unità di personale, stipulando contratti di lavoro a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e agli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'art. 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 76

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ad ogni altra disposizione che preveda la riduzione o il contenimento della spesa di personale, nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» del 31 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e relative delibere di giunta regionale n. 871/2001, n. 575/2008 e n. 569/2010.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di euro 88.397,61 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei servizi erogati da Formez- Centro di formazione studi, società in house del Dipartimento della funzione pubblica, a favore delle strutture operanti per la prosecuzione e chiusura delle attività emergenziali, Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare la convenzione stipulata con il predetto Centro ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per un periodo pari ad otto mesi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 600.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 7.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del Territorio ed al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di € 940.626,42, al comune di Castel di Ieri la somma complessiva di € 106.982,12, al comune di Scoppito la somma complessiva di € 208.349,30, al comune di Tornimparte la somma complessiva di € 85.121,60, al comune di Barete la somma complessiva di € 79.890,14 al comune di Castelvecchio Subequo la somma complessiva di € 158.220,56, al comune di Fossa la somma complessiva di € 108.347,13, al comune di Cagnano Amiterno la somma complessiva di € 105.250,00, al comune di Capitignano la somma complessiva di € 85.500,00, al comune di Fontecchio la somma complessiva di € 75.935,00 e al comune di Pizzoli la somma complessiva di € 585.083,44, al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a € 2.548.116,81, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 5 del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 8.

1. Il termine previsto all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2011, per tre unità di personale e con oneri di missione, nel limite complessivo di euro 30.000,00, posti a carico del Fondo della protezione civile, nell'ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione del Progetto C.A.S.E di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 9.

1. Per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 14, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna l'ulteriore importo di euro 2.890.000,00 a copertura integrale dei costi sostenuti dal predetto Provveditorato, a valere sulle residue risorse dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009, nella disponibilità del Dipartimento.

Art. 10.

1. Qualora dalla sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas, prevista dall'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, derivi l'impossibilità da parte dell'azienda fornitrice di esercitare la sospensione di cui all'art. 9 della delibera n. 229/2001 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'azienda cliente sia formalmente sottoposta, entro la data di pubblicazione della presente ordinanza, ad una procedura concorsuale, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas è autorizzata a riconoscere all'azienda fornitrice, su istanza della medesima, i corrispettivi divenuti inesigibili a valere sui fondi disponibili presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Art. 11.

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo per lavori di riparazione e ricostruzione, con particolare riferimento alle unità immobiliari con esito E e conseguente controllo della corretta esecuzione dei lavori, il comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, di cui all'art. 7, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di spesa di euro 450.000,00.

2. Al fine di continuare a garantire un costante ed efficace controllo della legittima utilizzazione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP da parte dei nuclei familiari assegnatari nel comune di L'Aquila, il personale del Corpo di polizia municipale del capoluogo è autorizzato allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno o festivo, fino ad un massimo mensile pro capite di 30 ore e complessivo di 210 ore, sino al 31 dicembre

2011, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa anche contrattuale. L'erogazione del relativo corrispettivo è effettuata solo a fronte di prestazioni effettivamente rese e documentate, nei limiti dell'importo massimo di euro 60.000,00.

3. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dal perdurare della situazione emergenziale, i comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e la provincia dell'Aquila sono autorizzati a stipulare o prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 5, commi 2 e 2-*bis*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di spesa di euro 2.955.000,00.

4. Al fine di consentire la prosecuzione degli impegni relativi all'assistenza alla popolazione ed alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con cui si autorizza il Sindaco del comune dell'Aquila a stipulare non più di 88 contratti di lavoro a tempo determinato, è prorogato sino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di euro 1.585.000,00.

5. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, in particolare dei centri storici, il personale del comune dell'Aquila, può essere autorizzato ad effettuare, fino al 31 dicembre 2011, fino a 30 ore mensili di lavoro straordinario, effettivamente reso, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Regioni autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite massimo di euro 800.000,00.

6. Al fine di continuare a soddisfare le maggiori esigenze derivanti dallo stato emergenziale ed in particolare per far fronte agli adempimenti istruttori e di controllo relativi alla ricostruzione dei centri storici, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2011 i 12 contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, nonché a porre a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, fino al 30 giugno 2011, i costi per il personale assunto ai sensi del medesimo articolo dell'ordinanza n. 3784/2009, nel limite massimo di euro 288.000,00. Il previsto utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti, può riguardare anche le graduatorie ancora valide del Comune di L'Aquila.

7. Al fine di assicurare la continuità della gestione degli alloggi del progetto CASE e dei MAP, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2011 gli otto contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, nel limite massimo di euro 135.000,00.

8. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. fino al 30 giugno 2011, sulla base di un'apposita convenzione nel limite massimo di euro 1.900.000,00.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 12.

1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, è prorogato al 30 giugno 2011 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C, ed al 31 dicembre 2011 se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ferma restando la sussistenza dei prescritti requisiti. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari con unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ovvero con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo complessivo di euro 61.500.000,00 per CAS ed euro 70.000.000,00 per alberghi e caserme, si provvede a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 13.

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, fino al 30 giugno 2011 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito B o C e fino al 31 dicembre 2011 in favore di nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione e ferma restando la sussistenza dei prescritti requisiti. Il termine del 31 dicembre 2011 trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari con unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, ovvero in area perimetrata dei centri storici, ovvero con esito di agibilità pubblicato successivamente alla data di pubblicazione della presente

ordinanza. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 2.400.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 14.

1. Al fine di continuare ad assicurare con efficacia l'assolvimento delle attività di competenza del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, il personale del Provveditorato, nei limiti di 47 unità, può essere autorizzato ad effettuare fino al 31 dicembre 2011, fino ad un massimo di 30 ore mensili pro capite di straordinario, effettivamente prestate, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti dell'importo di euro 162.060,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, possono essere prorogati fino al 30 giugno 2011 i rapporti di lavoro posti in essere ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3883 del 18 giugno 2010, nei limiti dell'importo di euro 114.945,00.

3. Per l'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 15.

1. Per la prosecuzione delle attività volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato a garantire il necessario supporto operativo, fino al 30 giugno 2011, assicurando una struttura operativa di 74 unità di personale, con turni da 12 ore anche a supporto dell'attività di ricostruzione nei territori colpiti.

2. Le unità di personale dei Vigili del fuoco, impegnate nelle attività di cui al comma 1, sono autorizzate ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 30 ore mensili procapite. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attività di cui al comma 1 è corrisposta, fino al 30 giugno 2011, una indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, è altresì corrisposto il trattamento di missione.

3. Gli oneri connessi all'applicazione dei commi precedenti, comprensivi anche delle spese di missione e di funzionamento dei mezzi, sono quantificati in massimo euro 4.126.595,00, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 16.

1. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2011 o entro 60 giorni dalla data di notifica dell'esito di agibilità effettuata dal comune, se successiva».

Art. 17.

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, le seguenti parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2011».

2. In caso di aggregati edilizi di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, il termine di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni dell'aggregato e delle domande di contributo per le singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato stesso, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare, è fissato in 180 giorni dalla nomina del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di pubblicazione dell'esito di agibilità, se successiva.

Art. 18.

1. Per assicurare il funzionamento della struttura commissariale di cui agli articoli 3, 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009, al personale ivi previsto può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 19.

1. Al fine di continuare ad assicurare il supporto del Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS) e del Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) ai sindaci per l'istruttoria tecnica ed economica delle domande di concessione dei contributi, per la proroga delle convenzioni di cui all'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, è autorizzata la spesa di euro 12.000.000,00 per l'anno 2011, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009 previo adeguamento dei relativi contenuti, di concerto con i sindaci dei Comuni interessati, al fine di assicurare loro la completa titolarità dei servizi dei citati Consorzi nell'ambito dell'autonomo potere di disciplina della concessione dei contributi.

2. Gli oneri di cui al presente articolo, nel limite di euro 12.000.000,00 per l'anno 2011, sono posti a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 20.

1. In ragione delle persistenti difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose

attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonché in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009 è prorogato al 31 dicembre 2011, in deroga a quanto disposto dal citato art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 21.

1.Per gli edifici di particolare pregio storico artistico, il limite di contributo di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, può essere incrementato fino ad un massimo del 60% tenuto conto della presenza di elementi di pregio o di complessità tipologica e costruttiva. Con decreto del Commissario delegato per la ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – sono definiti i suddetti elementi e le modalità di determinazione dell'incremento consentito.

2.Al comma 7 dell'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881 dell'11 giugno 2010, dopo le parole «paesaggistici dell'Abruzzo» è aggiunto il seguente periodo: «, anche sotto il profilo della congruità tecnico – economica. La Soprintendenza, avvalendosi anche di Fintecna, ReLuis e Cineas, senza ulteriori oneri e nell'ambito delle convenzioni già stipulate con il Commissario delegato, si esprime entro novanta giorni dalla data di presentazione della perizia asseverata. Per i suddetti edifici, il raggiungimento del livello di sicurezza minimo del 60% dell'adeguamento sismico (determinato mediante un'analisi riferita alla struttura post operam), di cui agli «Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009» emanati dal Commissario delegato, non è obbligatorio ai fini dell'ottenimento del contributo ed il relativo limite di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 può essere incrementato fino a un massimo del 100%.».

Art. 22.

1. Per assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è autorizzato a prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui agli articoli 10, comma 2, e 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 ed i contratti a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21 aprile 2009, nel limite di sessantanove unità di personale fino al 30 giugno 2011.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, al personale degli uffici della regione Abruzzo di cui si avvale il Commissario delegato può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 30 ore mensili procapite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite massimo di euro 1.100.000,00 si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 23.

1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuità la implementazione e la gestione delle banche dati relative alle attività ricomprese nell'area della assistenza alla popolazione, con particolare riferimento a quelle relative ai progetti C.A.S.E., MAP e Fondo immobiliare, nonché quelle pertinenti alla gestione dei finanziamenti per i lavori di riparazione e ricostruzione delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma del 6 aprile 2009, il Sindaco di L'Aquila e il Vice Commissario vicario sono autorizzati a stipulare apposita convenzione con la società Servizio elaborazione dati (S.E.D.) S.p.a. con la espressa previsione dei servizi attesi, dei relativi tempi di realizzazione, delle verifiche periodiche e delle condizioni per il pagamento delle fatture.

2. Gli oneri di cui al comma 1, nel limite di spesa complessiva di euro 800.000,00, sono posti a carico delle risorse individuate dall'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 24.

1. Al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza delle attività di competenza dell'amministrazione provinciale dell'Aquila, in particolare degli Uffici del Genio civile, nel processo di ricostruzione del territorio, il Presidente della provincia dell'Aquila, è autorizzato a stipulare i contratti di lavoro di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, con durata fino al 30 giugno 2011, nel limite massimo di euro 525.000,00.

2. Al fine di contribuire al sostegno dei maggiori impegni derivanti dalle proroghe intervenute per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione e la ricostruzione degli edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 e della conseguente necessità di continuare ad assicurare il tempestivo adempimento delle attività di controllo delle asseverazioni del nesso di causalità rilasciate dai professionisti ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, delle valutazioni dell'esito di agibilità effettuate dagli stessi professionisti secondo la disciplina dettata dalla circolare del Vice-Commissario delegato prot. n. 27671 del 14 luglio

2009 relativa alla conclusione delle valutazioni di agibilità sismica degli edifici, nonché per garantire l'istruttoria dei progetti di competenza del Genio civile, la provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2011 la convenzione stipulata con Abruzzo Engineering S.c.p.a. ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, nel limite massimo di euro 400.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 25.

1. I benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009 sono prorogati fino al 30 giugno 2011.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200.000,00, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 26.

1. Al fine di completare i lavori di ripristino della Funivia del Gran Sasso, secondo la disciplina dell'art. 10 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, mediante la realizzazione di un impianto di illuminazione idoneo ad assicurare la gestione e la manutenzione degli impianti in regime di sicurezza, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato ad assegnare al comune dell'Aquila un ulteriore contributo straordinario di euro 300.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 27.

1. Per soddisfare le esigenze di sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disabilità, di-bisogno e di disagio economico e sociale, in caso di indisponibilità di alloggi del Fondo Immobiliare di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, il Sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a destinare le risorse stanziate ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, per la stipula di contratti di affitto anche con privati ovvero per interventi di sostegno abitativo alternativo.

2. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843 del 19 gennaio 2010, dopo le parole: «140.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «oltre IVA».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00004

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2010.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3916).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 e successive modificazioni nonché la richiesta n. 471 del 5 novembre 2010 del Commissario delegato - Presidente della regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione e la nota del 9 novembre 2010 del Prefetto di Foggia - soggetto attuatore;

Visti gli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché le note del 9 novembre 2010 della Regione Piemonte e del 22 novembre 2011 della regione Puglia;

Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005 e la nota del 15 novembre 2010 del Commissario delegato - Presidente della provincia di Rieti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010, nonché le note dei Presidenti delle regioni Molise e Puglia rispettivamente del 9 novembre e 6 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 ottobre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 nonché la nota del 7 dicembre 2010 del Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3735 del 22 gennaio 2009, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la mede-

sima area» e la nota del 16 novembre 2009 del Presidente della regione Siciliana e l'art. 2 della successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 nonché la nota del 17 dicembre 2010 del Presidente della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, nonché le note del 7 e 10 dicembre 2010 della Regione Veneto e del 27 dicembre dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale è stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonché le note della regione Campania del 14 dicembre 2010, della regione Lazio del 10 dicembre 2010 e della regione Siciliana del 17 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2010 con il quale è stato dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione agli interventi di bonifica da porre in essere nelle discariche A e B dell'area ex SISAS del sito di interesse nazionale nei comuni di Pioltello e Rodano in provincia di Milano e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3874 del 30 aprile 2010;

Vista la nota del Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 del 29 luglio 2010 nonché la nota della regione Lombardia – Direzione generale ambiente, energia e reti del 17 settembre 2010 e la nota del 1° ottobre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009 con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie», nonché l'ordinanza n. 3691 del 2008 e l'art. 17 dell'ordinanza n. 3738 del 5 febbraio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, art. 11 e n. 3716 del 19 novembre 2008, art. 9, adottate per fronteggiare situazioni d'emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna, nonché la richiesta del 13 dicembre 2010 del Presidente della medesima Regione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3344 del 19 marzo 2004 e successive modificazioni e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010 con cui il dott. Giuseppe Romano, è stato nominato Commissario straordinario ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonché le richieste della regione Liguria e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e le richieste del 20 dicembre 2010 della regione Liguria e del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 2010, con il quale è stato prorogato, sino al 31 luglio 2011, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL)», nonché la nota del 26 giugno 2010 del Prefetto di Alessandria – Commissario delegato, del 21 dicembre 2010 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 17 dicembre 2010 della regione Piemonte;

Visto l'art. 6, commi 3 e seguenti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive modificazioni e la richiesta n. 271 del 17 dicembre 2010 del Commissario delegato;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010 e n. 3886 del 9 luglio 2010, nonché la note del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe e del Ministro delle politiche agricole e forestali rispettivamente del 9 novembre e 20 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, con il quale è stato dichiarato, fino al 30 ottobre 2010, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ot-

tobre 2009, n. 3825 del 27 novembre 2009 e n. 3865 del 15 aprile 2010 nonché la richiesta del 4 ottobre 2010 del Commissario straordinario delegato - soggetto attuatore e l'intesa della regione Siciliana acquisita con nota del 16 dicembre 2010;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, adottato per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo e la nota del Presidente del Tribunale di Chieti del 27 novembre 2010;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 e la richiesta n. 35845 del 22 novembre 2010 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la prosecuzione delle attività dirette al superamento del contesto emergenziale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 il Presidente della regione Siciliana nominato Commissario delegato per fronteggiare i gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 65, 66, 78, 79, 86, 87, 121, 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo recepito nella regione Siciliana con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 38 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 16, articoli 3 e 6.

Art. 2.

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni il Prefetto di Foggia - soggetto attuatore è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 giugno 2011, la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'ordinanza sopra citata.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 settembre 2011, le contabilità speciali n. 5234 e n. 5271.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale n. 5259, fino al 30 giugno 2011.

Art. 3.

1. Tenuto conto che per fronteggiare gli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dovuto impiegare nella predetta regione il proprio personale in modo del tutto straordinario, ai fini dell'applicazione dei limiti e dei conseguenti risparmi di spesa di cui all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle spese sostenute dal medesimo Dipartimento per missioni nel territorio nazionale, non si tiene conto della spesa conseguente ai predetti eventi sismici.

2. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2010, n. 3873 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 le parole: «nonché a costituire una apposita Commissione tecnico-scientifica internazionale.», sono sostituite dalle seguenti: «in base ad una scelta di carattere fiduciario, anche appartenenti alla comunità scientifica internazionale, quali componenti di una apposita Commissione tecnico-scientifica. Con il decreto di istituzione sono individuati i relativi compensi da corrispondere ai componenti della Commissione, eccetto ai componenti in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, se nominati, che svolgono la propria attività nell'ambito degli ordinari doveri di ufficio. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è posto a carico del Fondo della protezione civile e non potrà superare complessivamente i 60.000,00 euro»;

al comma 3 dopo le parole: «e successive integrazioni e modificazioni ed integrazioni», sono aggiunte le seguenti: «agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5».

3. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010 dopo le parole: «n. 3750/2009», sono aggiunte le seguenti: «e n. 3898/2010».

Art. 4.

1. Per consentire la conclusione delle attività previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006, fino al 30 settembre 2011.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario

delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 28 aprile 2004 e successive modificazioni è autorizzato ad utilizzare le contabilità speciali n. 3026 e n. 3048, fino al 30 settembre 2011.

Art. 5.

1. Per provvedere ai necessari adempimenti di natura contabile in relazione alle attività poste in essere dal Presidente della provincia di Rieti, Commissario delegato per l'attuazione del programma di recupero e miglioramento sismico a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la provincia di Rieti nel settembre 1997 e marzo-dicembre 2001 ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, le residue disponibilità finanziarie giacenti sulla contabilità speciale n. 1795 sono trasferite al bilancio della provincia di Rieti in appositi capitoli di spesa da istituire per il proseguimento delle predette attività.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Rieti provvede a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

1. I Presidenti delle regioni Molise e Puglia - Commissari delegati provvedono al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3839 del 12 gennaio 2010 per il definitivo superamento del contesto di criticità conseguente agli eventi sismici dell'ottobre 2002.

Art. 7.

1. Il comma 3 dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010» è soppresso.

Art. 8.

1. Al fine di contenere le spese il Commissario delegato - Presidente della Regione Siciliana, tenuto conto dello stato di avanzamento delle attività post-sisma, il medesimo Commissario delegato è autorizzato a ridurre le spese derivanti dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, limitandole esclusivamente alla misura strettamente necessaria alla chiusura delle attività ancora in corso.

2. I termini previsti dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3829 del 27 novembre 2009 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

3. Ai proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 alla data dell'evento calamitoso, e resa inagibile dalla stessa, nel caso di necessaria delocalizzazione, può essere corrisposto un contributo, pari all'importo massimo stabilito dalla direttiva del Commissario delegato in data 11 giugno 2003, come modificata dalla direttiva del 20 dicembre 2005. Tale contributo dovrà essere erogato nei modi stabiliti con apposita direttiva del Commissario delegato entro e non oltre il termine di cui al comma 2.

Art. 9.

1. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010 le parole «Nell'ambito» fino alle parole «pubblica e privata», sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della situazione di emergenza inerente l'eccezionale afflusso di extracomunitari sul territorio italiano e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni, ed al fine di consentire l'assunzione urgente di tutte le iniziative per il rimpatrio di cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale,».

Art. 10.

1. Nell'ambito delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica di Albania colpita da eccezionali eventi alluvionali e dello Stato d'Israele in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie, nonché al rimborso ad enti anche internazionali per i beni e servizi forniti.

2. Il Dipartimento della protezione civile può mettere a disposizione a titolo gratuito delle autorità locali e degli enti e soggetti legalmente riconosciuti, che operano nelle aree interessate dalle situazioni di criticità, anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate.

Art. 11.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 3 alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Gli oneri conseguenti all'attuazione del presente comma, limitatamente ai volontari impiegati dalla Regione Veneto, sono posti a carico delle risorse stanziate dall'art. 10»;

all'art. 5, comma 1, lettera *a)* dopo le parole: «del danno medesimo», sono aggiunte le seguenti: «sulla scorta della spesa effettivamente sostenuta.».

2. Al fine di consentire la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione della regione Veneto colpita dagli eventi calamitosi dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 5 novembre 2010, il termine del 31 dicembre 2010, previsto dall'art. 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 marzo 2011, nei confronti dei soggetti che abbiano attivato le procedure autorizzative alla data di pubblicazione del sopra citato decreto, e che gli impianti per la produzione da fonti rinnovabili siano ubicati nei comuni individuati dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010, in deroga a quanto previsto dal richiamato art. 1-*septies*, comma 1, della legge n.129/2010.

Art. 12.

1. Al comma 1 degli articoli 12 e 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 i termini ivi previsti sono prorogati fino al 31 dicembre 2011.

2. I Presidenti delle regioni Campania, Lazio e Sicilia - Commissari delegati proseguono, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13.

1. Al Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2010, n. 3874 è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

Art. 14.

1. Al fine di assicurare il completamento delle attività inerenti al contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie, limitatamente all'emergenza idrica, è assegnata la somma di euro 2.431.717,00 al Commissario delegato di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali residui di lett. F del capitolo 7085 U.P.B. 1.8.6 progr. 18.11.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a trasferire direttamente sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato le risorse di cui al comma 1.

Art. 15.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi autorizzati ed in corso di attuazione previsti nei Piani degli interventi straordinari già approvati e di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, n. 3738 del 5 febbraio 2009, art. 11 e n. 3716 del 19 novembre 2008, art. 9, e successive modificazioni, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato è autorizzato, fino al 31 dicembre 2011, ad utilizzare le contabilità speciali n. 5246 e n. 5263.

2. Gli interventi e le attività finanziate con le risorse iscritte nelle sopra citate contabilità vengono eseguite in regime ordinario da parte dei soggetti attuatori individuati nei rispettivi piani degli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza e la messa in sicurezza dei territori.

3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna assicura, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile, il massimo impulso per il proseguimento degli interventi e la loro rapida conclusione.

Art. 16.

1. Per l'attuazione dell'Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sottoscritto il 16 settembre 2010 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Liguria, il dott. Giuseppe Romano, nominato Commissario straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si avvale, in linea con quanto previsto dal decreto di nomina, degli uffici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lombardia - Liguria.

2. Il suddetto Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi di due esperti in materie tecniche giuridiche amministrative.

3. Le spese relative ai commi 1 e 2 saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

4. Le risorse stanziate dal sopra citato accordo di programma per le opere da realizzare nel torrente Bisagno sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui è autorizzata l'apertura.

Art. 17.

1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziata la somma di euro 2.300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 1.300.000,00 a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7503 PG 01 U.P.B. 1.9.6 Programma 18.12 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercizio finanziario 2010, e quanto a euro 1.000.000,00 a carico della regione Liguria, a valere sulle risorse del SIN di Pitelli a titolo di anticipazione.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 18.

1. Per la prosecuzione delle iniziative finalizzate al superamento della grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (AL), di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è stanziata la somma di euro 1.846.009,40.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a valere sui residui di stanziamento del capitolo 7503 PG 01 U.P.B. 1.9.6 Programma 18.12 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercizio finanziario 2010, e quanto a euro 346.009,40 a carico della regione Piemonte UPB DB 10002 capitolo 239100 esercizio finanziario 2010.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 sono autorizzate a trasferire le risorse di cui al comma 1 direttamente nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Art. 19.

All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3873 del 28 aprile 2010 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 3 le parole: «31 dicembre 2010», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

al comma 7 sono soppresse le seguenti parole: «a cura delle Amministrazioni di appartenenza, nei confronti dei quali sarà disposto il relativo rimborso».

Art. 20.

1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3841 del 19 gennaio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 marzo 2011.

Art. 21.

1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, dopo le parole «con i poteri di cui all'art. 5», sono inserite le seguenti «e all'art. 2».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3, il soggetto attuatore di cui al comma 2 è altresì autorizzato ad avvalersi di massimo dieci unità di personale appartenente alla Pubblica amministrazione, poste in posizione di comando o distacco, previo assenso dell'interessato, in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il soggetto attuatore può avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite massimo di cinque unità, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per tutta la durata dello stato d'emergenza.

7. Al personale di cui ai commi 4, 5 e 6 è corrisposto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

8. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi di un esperto, dal medesimo designato, avente specifica competenza nelle materie di interesse della presente ordinanza. Il compenso per il suddetto esperto è stabilito dal medesimo soggetto attuatore con proprio provvedimento, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. Le spese derivanti dai commi precedenti sono ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, nonché a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3, e ad esse si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma citato al comma 1 fino alla concorrenza della quota nazionale, anche mediante inserimento di una somma apposita, determinata dal soggetto attuatore medesimo, nei quadri economici dei progetti.

10. Al personale di cui al presente articolo si applicano gli istituti contrattuali vigenti nell'Amministrazione di provenienza. Restano a carico della gestione del soggetto attuatore le indennità accessorie e variabile nella misura prevista dal contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana. Il trattamento economico complessivo del suddetto personale, resta a carico delle amministrazioni di provenienza».

Art. 22.

1. Per i necessari interventi urgenti ed indifferibili da porre in essere per il ripristino dell'edificio pubblico destinato a Tribunale nel comune di Chieti, gravemente danneggiato e reso inagibile in conseguenza degli eventi

sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore.

2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutati in euro 6.700.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in deroga all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

Art. 23.

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 dopo le parole: «opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna», sono aggiunte le seguenti: «fino al 30 settembre 2011».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00005

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2010.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio delle province di Lucca e Massa - Carrara nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010. (Ordinanza n. 3915).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e Massa - Carrara;

Considerato che detti eventi hanno provocato nei territori delle predette province, diffusi fenomeni franosi ed una piena significativa e prolungata lungo l'asta del fiume Serchio che hanno generato allagamenti ed isolamenti di centri abitati con conseguente evacuazione degli stessi e perdite di vite umane;

Considerato che gli eventi atmosferici in argomento hanno, altresì, causato gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata, nonché una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dagli eventi in questione;

Ritenuto, quindi, necessario ed urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;

Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del 17 dicembre 2010;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Toscana è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi atmosferici di cui in premessa. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi di soggetti attuatori dallo stesso nominati, che agiscono sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi ed a porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.

2. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza ed all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1. Il piano degli interventi, predisposto secondo un ordine di priorità definito dal Commissario delegato, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con esplicita indicazione del plafond necessario per la realizzazione degli stessi, deve contenere:

a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute da parte delle Amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione

della presente ordinanza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi gli interventi di somma urgenza;

b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza, nonché per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonché per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;

c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati e non registrati ed alle scorte;

e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati destinati ad abitazione principale, nonché dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati;

f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti ed i materiali definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati.

4. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse disponibili, le spese sostenute dagli enti locali per i primi interventi di soccorso ed assistenza alla popolazione, debitamente documentate.

5. Il piano di cui al comma 3 deve essere predisposto in coerenza con il piano generale degli interventi adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, n. 3850, in modo da garantire la gestione unitaria degli interventi.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 7 nell'ambito delle risorse di cui all'art. 8.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

3. Fermo restando quanto stabilito al successivo comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione.

Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 3.

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi in argomento, è autorizzato ad erogare, nei limiti delle risorse disponibili, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito nella misura massima di € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.

2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, è autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque non oltre 12 mesi dall'ordinanza di sgombero.

Art. 5.

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse disponibili, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 75% e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di una apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.

2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato il Commissario delegato è autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, a concedere un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unità abitativa nello stesso comune o in un altro comune.

3. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.

4. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente Autorità, fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.

5. Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

6. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

7. È esclusa la cumulabilità dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6.

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:

a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature, che comunque non sia superiore al 75% del danno medesimo;

b) un contributo, fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non più utilizzabili;

c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attività e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attività deve essere almeno di sei giorni lavorativi;

d) un contributo, fino al 75% del danno subito, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di

spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.

2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e per gli importi superiori, con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.

3. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese.

Art. 7.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241 e successive modificazioni;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17 e success decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis* e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , articoli 7, 24, 35, 36 e 53, bis e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253 e 255, comma 1;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 8.

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, è stanziata la somma di 2.500.000,00 euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, di cui 500.000,00 euro da destinare, a titolo di indennizzo, ai nuclei familiari che, a causa degli eventi stessi, abbiano subito la perdita di uno o più componenti. Tali indennizzi possono essere erogati, anche in deroga alle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato, e sono determinati, tenendo conto delle particolari situazioni afferenti ad ogni specifica fattispecie, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato può utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonché ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalità di cui alla presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è, altresì, autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel limite massimo di euro 6.000.000,00, annualità 2007-2008, in deroga a quanto in esso stabilito.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare le entrate e le spese sostenute ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attività previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonché indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 dicembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00006

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2010.

Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. *a)*, seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2009;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2011, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Somme da porre a carico delle regioni ai sensi dell'art. 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche e integrazioni

Codice Ente	Descrizione Ente	Personale al 31/12/2009	Contributo unitario	Somme da porre a carico delle regioni
			Euro	Euro
9190	ABRUZZO	1.541	3,10	4.777,10
9191	BASILICATA	1.025	3,10	3.177,50
9192	CALABRIA	2.362	3,10	7.322,20
9193	CAMPANIA	6.711	3,10	20.804,10
9194	EMILIA ROMAGNA	2.838	3,10	8.797,80
9196	LAZIO	3.273	3,10	10.146,30
9197	LIGURIA	1.160	3,10	3.596,00
9813	LOMBARDIA	3.371	3,10	10.450,10
9199	MARCHE	1.451	3,10	4.498,10
9200	MOLISE	932	3,10	2.889,20
9201	PIEMONTE	3.052	3,10	9.461,20
9202	PUGLIA	3.124	3,10	9.684,40
9205	TOSCANA	2.768	3,10	8.580,80
9207	UMBRIA	1.387	3,10	4.299,70
9209	VENETO	2.926	3,10	9.070,60
	Totale	**37.921**		**117.555,10**

Fonte dati: Conto annuale anno 2009

11A00066

DECRETO 15 dicembre 2010.

Modifica dei contenuti di catrame e di monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 10 novembre 2010 con la quale la società Agio Cigars ha comunicato la variazione dei tenori in catrame e monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in catrame e monossido di carbonio della seguente marca di sigarette sono così modificati:

	Mg/ Catrame		Mg/Monossido di carbonio	Mg/ Catrame		Mg/Monossido di carbonio
	DA			A		
Manitou Virginia Gold	8,0		6,0	7,0		7,0

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 15 dicembre 2010

Il direttore: RISPOLI

11A00103

DECRETO 28 dicembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre e 25 novembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75% con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° settembre 2010 e scadenza 1° marzo 2021, di cui al decreto del 25 agosto 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 agosto 2010.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 25 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 25 agosto 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 25 agosto 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 124 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2011.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2021, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 25 agosto 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

11A00093

DECRETO 28 dicembre 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2010, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre e 25 novembre 2010, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del tesoro poliennali 2,25%, con godimento 1° novembre 2010 e scadenza 1° novembre 2013, di cui al decreto del 27 ottobre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 ottobre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantatre giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 gennaio 2011.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2011 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) e 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2010

p. Il direttore generale: CANNATA

11A00102

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 dicembre 2010.

Modifica del decreto 16 luglio 2010 recante modificazioni del progetto autonomo n. 9450 contenuto nel decreto 11 luglio 2006, già ammesso al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot. n. 986/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 gennaio 2006, ed in particolare il progetto n. 9450 presentato dalla Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA, Società Cooperativa Agricola a r.l. e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 1382 dell'11luglio 2006, con il quale il progetto n. 9450 presentato dalla Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA, Società Cooperativa Agricola a r.l. «Casa Bianca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 per un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.559.900,00 e un credito agevolato pari a euro 710.400,00;

Visto il decreto direttoriale n. 364 del 16 luglio 2010, con il quale il progetto n. 9450, presentato dalla Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA, Società Cooperativa Agricola a r.l. «Casa Bianca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali ora Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali, è stato modificato;

Considerato che nell'articolo unico comma 2) è stata indicata la seguente espressione «per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 326.150,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 247.400,00» in luogo correttamente di «per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 247.400,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 326.150,00»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa rettifica del decreto direttoriale n. 364 del 16 luglio 2010, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 2) del decreto direttoriale 364 del 16 luglio 2010 è così sostituito:

Il contributo nella spesa concesso con decreto direttoriale n. 1382 dell'11 luglio 2006, per il progetto n. 9450 presentato dalla Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, Metalmeccanica Meridionale SpA, Società Cooperativa Agricola a r.l. «Casa Bian-

ca» e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali, ora Socep Srl, Enea Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e Università degli studi di Palermo Dipartimento di ingegneria e tecnologie agroforestali, per effetto del presente decreto, è conseguentemente diminuito di euro 247.400,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 326.150,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

11A00088

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla prof.ssa Sara Di Mattia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37, art. 1 comma 1; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Sara Di Mattia;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha compiuto in Italia la formazione primaria, secondaria, ed universitaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione di merito espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 12802 del 22 dicembre 2009, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n.A00DRPU9955 del 4 novembre 2010 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha comunicato l'esito favorevole della prova attitudinale svolta dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n.206/2007:

Considerato che il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica è andato in quiescenza dal 1° novembre 2010;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 23 del 24 novembre 2010 del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del MIUR, con il quale la gestione amministrativa della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica è affidata al dott. Mario Petrini;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: Diploma Accademico di II livello in «Pianoforte ad indirizzo solistico» conseguito il 28 febbraio 2007 presso il Conservatorio di Musica «N. Piccinni» di Bari;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs – Hoofdvak: Piano Klassieke Muziek – Master of Music MMus –Profiel: Performance» conseguito il 29 agosto 2008 presso il Conservatorio Codarts di Rotterdam (Paesi Bass),

posseduto dalla prof.ssa Sara Di Mattia, cittadina italiana, nata ad Altamura (BA) il 22 luglio 1982, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo

di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso 77/A - Pianoforte.

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2010

Il dirigente: PETRINI

11A00013

DECRETO 17 dicembre 2010.

Modifica del decreto 28 dicembre 2000 di ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata. (Prot. n. 928/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 luglio 2000, ed in particolare per il progetto n. 2228 presentato dalla Seltatel SpA (già Selta Telematica *SpA)*, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 777 del 28 novembre 2000, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 5 luglio 2000;

Vista la nota dell'istituto convenzionato in data 10 giugno 2010 pervenuta in data 14 luglio 2010 prot. n. 5415, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 22 settembre 2010, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 777 del 28 novembre 2000;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2228 Seltatel SpA (già Selta Telematica SpA) - Milano.

«Sistema Globale di Comunicazione per rete privata di utente - (SAE Globe)».

Rispetto a quanto decretato in data: 28 novembre 2000;

Variazione della titolarità in capo alla Selta SpA - Milano (c.f. 08359330159) a seguito della fusione per incorporazione della Seltatel SpA (già Selta Telematica *SpA)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

11A00089

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Basso Marina Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Basso Marina Daniela, nata il 18 aprile 1986 a Buenos Aires, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Basso Marina Daniela è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Argentina di «Abogado» in data 5 marzo 2009 e rilasciato il 18 giugno 2009 presso l'«Universidad Catolica Argentina Santa Maria de los Buenos Aires»;

Considerato che è iscritta presso il «Colegio de Abogados de la Capital Federal» dall'11 gennaio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2007;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Viste inoltre le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010, nel corso della quale sono stati tra l'altro stabiliti criteri generali di individuazione delle misure compensative differenti rispetto a quelli applicati in precedenza, sulla base di una approfondita comparazione delle materie la cui conoscenza scritta e orale si ritiene essenziale al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia rispetto ai diversi percorsi accademico-professionali seguiti sia in ambito comunitario che non comunitario dai richiedenti;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Basso Marina Daniela, nata il 18 aprile 1986 a Buenos Aires, cittadina italiana, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

11A00061

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nava Andres Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Nava Andres Martin, nato a Maracaibo (Venezuela) il 26 dicembre 1979, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», di cui è in possesso, conseguito in Venezuela, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Geodesta» conseguito presso l'«Universidad del Zulia», in data 5 aprile 2005;

Preso atto che l'istante è iscritta presso il «Centro de Ingenieros del Estado Zulia» dall'aprile 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle conferenze sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sez. A, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Al sig. Nava Andres Martin, nata a Maracaibo (Venezuela) il 26 dicembre 1979, cittadino italiano è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. A settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia;

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) elementi di scienza delle costruzioni, 2) Tecnica delle costruzioni –Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, e solo orale 3) architettura tecnica e composizione architettonica 4) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia, 5) impianti tecnici nell'edilizia e territorio, 6) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 , e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

11A00062

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Soldevila Marquillas Rosa Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Soldevila Marquillas Rosa Maria, nata a Manresa (Spagna) il 23 agosto 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Enginyera», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni», nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titol Universitari Oficial de Ingenyera industrial» conseguito presso l'«Universitat Politécnica de Catalunya» in data 29 aprile 1999;

Considerato che è in possesso dell'accesso alla professione di ingegnere in Spagna;

Vista l'esperienza professionale e formativa in atti documentata;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Soldevila Marquillas Rosa Maria, nata a Manresa (Spagna) il 23 agosto 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Enginyera», quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «Ingegneri» - sez. A, settore civile ambientale — e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) topografia e estimo, 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio e (solo orale) 3) deontologia e ordinamento professionale oppure, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 8 (otto) mesi;

Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito indicato nella domanda.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO

a) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

b) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale;

d) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui alle su indicate . La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A00063

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pompili Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Pompili Marco, nato a Stoccarda (Germania) il 1° maggio 1970, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la scuola per infermieri nell'ospedale Bethesda a Stoccarda in data 15 marzo 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che in data 1° aprile 1996 il signor Pompili Marco ha ricevuto dal Regierungspräsidium di Stoccarda il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'autorità competente tedesca in data 5 novembre 2010 e relativa traduzione che certifica che la formazione professionale acquisita dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la scuola per infermieri nell'ospedale Bethesda a Stoccarda in data 15 marzo 1996, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenpfleger» a partire dal giorno 1° aprile 1996, dal signor Pompili Marco, nato a Stoccarda (Germania) il 1° maggio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Pompili Marco è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A15789

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Nedyalkova Magdalena Mitkova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Nedyalkova Magdalena, nata a Gabrovo (Bulgaria) il 20 luglio 1973, cittadina bulgara, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina «Ivan P. Pavlov» di Russe nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Stoimenova Magdalena Mitkova;

Rilevato che sulla carta di identità n. AJ 7800521 rilasciata in data 1° luglio 2004 dal Comune di Vinovo (Torino) la richiedente è denominata Nedyalkova Magdalena Mitkova;

Visto il certificato di studio complementare nell'ambito professionale «Assistenza sanitaria» - Specialità infermiera rilasciato alla signora Nedyalkova Magdalena Mitkova dall'Università di Medicina di Sofia - Collegio di medicina «Yordanka Filaretova» il 29 maggio 2009;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi del 17 dicembre 2009, indetta si sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del collegio professionale;

Visto il proprio decreto dirigenziale del 1° aprile 2010, prot. DGRUPS/0015863-P, con il quale questo Ministero ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una mi-

sura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

Vista la nota in data 6 aprile 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 17 novembre 2010 con la quale l'Università degli studi di Torino - Facoltà di medicina e chirurgia ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto dall'interessata presso l'ospedale Maggiore della Città di Chieri (Torino);

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Bulgaria con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «медицинска сестра - общ профил» conseguito in Bulgaria presso l'Istituto semisuperiore di medicina «Ivan P. Pavlov» di Russe nell'anno 1994 dalla signora Magdalena Mitkova Stoimenova, nata a Gabrovo (Bulgaria) il 20 luglio 1973, integrato dal certificato di studio complementare nell'ambito professionale «Assistenza sanitaria» - Specialità infermiera rilasciato all'interessata dall'Università di medicina di Sofia - Collegio di medicina »Yordanka Filaretova» il 29 maggio 2009, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Nedyalkova Magdalena Mitkova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A15790

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Djurovic Vesna Rokavec, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Djurovic Vesna, nata a Bar (ex Jugoslavia) il 6 maggio 1975, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la «Klinikum Duisburg gGmbH – Wedau-Kliniken» a Duisburg in data 14 settembre 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che sul predetto titolo la richiedente è denominata Vesna Rokavec, nata Djurovic;

Considerato che a decorrere dal giorno 11 ottobre 2000 la signora Vesna Rokavec, nata Djurovic ha ricevuto dalla Città di Duisburg il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 7 luglio 2010 e relativa traduzione che certifica che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalle Direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE, le cui previsioni normative sono confluite nella Direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso la «Klinikum Duisburg gGmbH – Wedau-Kliniken» a Duisburg in data 14 settembre 2000, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 11 ottobre 2000, dalla signora Vesna Rokavec, nata Djurovic, nata a Bar (ex Jugoslavia) il 6 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Djurovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A15791

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oprea Elena, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica, conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009 dalla sig.ra Oprea Elena, nata a Caransebes (Romania) l'11 marzo 1973, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oprea Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A15784

DECRETO 14 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Toma Vania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Toma Vania, nata a Lupeni (Romania) il giorno 14/09/1967, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità, e relativa traduzione, rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumena – Ministero della Sanità della Romania - in data 25 giugno 2010, che certifica che l'interessata, avendo esercitato effettivamente e legalmente, per un periodo di cinque anni consecutivi negli ultimi sette precedenti il rilascio dell'attestato medesimo, l'attività di infermiera responsabile dell'assistenza generale, può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33-*bis* della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificata nivel 3, in specializarea Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Hunedoara nell'anno 2003 dalla signora Toma Vania, nata a Lupeni (Romania) il giorno 14/09/1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Toma Vania è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A15792

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Voinea Ramona Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Voinea Ramona Lavina, nata a Piscu Vechi (Romania) il 28 novembre 1979, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 18 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Voinea Ramona Lavinia, nata a Piscu Vechi (Romania) il 28 novembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Voinea Ramona Lavinia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00083

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Dorobantu Cristina Monica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dorobantu Cristina Monica, nata a Craiova (Romania) il 28 ottobre 1975, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 26 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Dorobantu Cristina Monica, nata a Craiova (Romania) il 28 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dorobantu Cristina Monica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00084

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Cismaru Stanica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Cismaru Stanica Maria, nata a Craiova (Romania) il 2 febbraio 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 26 ottobre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Calificat Nivel 3 Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Ecologica «Sfantul Stefan» di Craiova nell'anno 2010 dalla sig.ra Cismaru Stanica Maria, nata a Craiova (Romania) il 2 febbraio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cismaru Stanica Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00085

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Ionela Bălaşa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15/09/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ionela Bălaşa nata a Constanta (Romania) il giorno 14/01/1971, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 06/12/1999 con il n. 397 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Diplomă de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Carol Davila» - Romania – in data 06/12/1999 con il n. 397 alla Sig.ra Ionela Bălaşa, nata a Constanta (Romania) il giorno 14/01/1971, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La Sig.ra Ionela Bălaşa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00098

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Stefanie Marek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stefanie Marek nata a Vienna (Austria) il giorno 22 aprile 1985, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato in data 2 luglio 2010 dalla Medizinische Universität Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Doktorin der gesamten Heilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Wien - Austria - in data 2 luglio 2010 alla sig.ra Stefanie Marek, nata a Vienna (Austria) il giorno 22 aprile 1985, di cittadinanza austriaca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Stefanie Marek è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso,

da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00099

DECRETO 22 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla Sig.ra Carmen Puscasu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 novembre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Carmen Puscasu nata a Botosani (Romania) il giorno 16 agosto 1981, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 17 ottobre 2008 con il n. 415 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Carmen Văculişteanu, nata a Botosani (Romania) il giorno 16 agosto 1981, titolare del «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 17 ottobre 2008 con il n. 415 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania, è la stessa persona di Carmen Puscasu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplomă de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 17 ottobre 2008 con il n. 415 alla sig.ra Carmen Văculişteanu, nata a Botosani (Romania) il giorno 16 agosto 1981, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Carmen Puscasu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A00100

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Divo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 25 luglio 2006 presentata dall'Impresa Genetti GmbH Srl con sede legale in Merano via Panini G. 4/A, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato DIFORE 250 EC contenente la sostanza attiva difenoconazolo;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 5 novembre 2008 di inclusione della sostanza attiva difenoconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2018 in attuazione della direttiva 2008/69/CE della Commissione del 1° luglio 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva difenoconazolo l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 5 novembre 2008 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 dicembre 2011 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva difenoconazolo nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 18 ottobre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd con sede legale in Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W) Mumbai;

Vista la nota pervenuta in data 9 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da DIFORE 250 EC a DIVO;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Sharda Worldwide Exports Pvt Ltd con sede legale in Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W) Mumbai è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DIVO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 dicembre 2011 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/69/CE del 1° luglio 2008 per la sostanza attiva difenoconazolo.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13367.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-250-500 e L 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:Agrology papaeconomou S.A., Industrial area of Thessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (GR); Safapack Ltd., Stapleton Road Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK); Laboratorios Alòcotan Pol. C/ Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermansìas, Se villa, 41700 (SP) e preparato nello stabilimento dell'Impresa IRCA Service Spa S.S. Cremasca 591, 10 – Fornivo S.G. (BG).

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00095

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Fito expert».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento dei lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge l 3 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione. all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione. all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda del 27 giugno 2008 presentata all'Impresa COPYR S.p.a. con sede legale in Milano, via Stephenson, 29, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato FITO EXPERT contenente la sostanza attiva piretrine;

Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di programmi in materia di prodotti fitosanitari a seguito dell'emanazione di regolamenti e direttive comunitarie tra il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità, con la quale il Ministero affida all'Istituto l'incarico di valutare i prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva piretrine, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 agosto 2019 in attuazione della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva piretrine l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009 art. 2 comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III da presentarsi entro il 31 agosto 2013 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva piretrine nell'Allegato I;

Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto Superiore di Sanità relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 23 novembre 2010 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 1° dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa COPYR S.p.a. con sede legale in Milano, via Stephenson, 29, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FITO EXPERT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 agosto 2013 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con

le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008 per la sostanza attiva piretrine.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14355

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: mL 32-50-100-250-500

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa:

Althaller Italia s.r.1 - S. Colombano al Lambro (MI)

IRCA Service S.p.A – Fornovo S. Giovanni (BG)

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato. in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00096

DECRETO 29 dicembre 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quasar R flow».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Decreta:

L'Impresa Basf Italia Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB) via Marconato 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato QUASAR R FLOW con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 settembre 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva dimetomorf nell'Allegato I.

Sono fatti salvi inoltre, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato III entro il 31 maggio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 per la sostanza attiva rame TBCS.

È fatto salvo altresì ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da mL 100-200-250-500 e L 1-2-3-4-5-8-10-20-25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese: - Diachem Spa - U.P. SIFA - Caravaggio (BG) - S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa - via Torricelli,2 - Cotignola (RA)

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13540

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma , 29 dicembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

11A00097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale alla società Safilo S.p.a. (Decreto n. 55872).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia (29 aprile 2009) che stabilise che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 7 giugno2010, relativo alla società Safilo S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia (11 maggio 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Safilo S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Safilo S.p.a., in favore di n. 841 lavoratori dipendenti presso le sedi di Martignacco (Udine) e Precenicco (Udine), per il periodo dall'1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 7 giugno 2010, per il periodo dall'1 luglio 2010 al 28 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 841 unità lavorative, della società Safilo S.p.a., dipendenti presso le sedi di Martignacco (Udine) (564 lavoratori) e Precenicco (Udine) (277 lavoratori).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 9.825.403,00 (novemilioniottocentoventicinquemilaquattrocentotre/00).

Matricola INPS: 1002396102

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 9.825.403,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

11A00014

DECRETO 3 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti della società Mazzoni Pietro S.p.a. (Decreto n. 55869).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Abruzzo (17 aprile 2009), Calabria (22 aprile 2009), Puglia (22 aprile 2009) e Sardegna (29 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10 febbraio 2010, in favore dei lavoratori della società Mazzoni Pietro S.p.a. per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Abruzzo (18 giugno 2010), Calabria (09 febbraio 2010), Puglia (23 febbraio 2010) e Sardegna (19 febbraio 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Mazzoni Pietro S.p.a., in favore di un numero massimo di n. 244 lavoratori per il periodo dall'01 gennaio 2010 al 31 luglio 2010 e di n. 208 lavoratori per il periodo dall'1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10 febbraio 2010, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mazzoni Pietro S.p.a. secondo le seguenti tempistiche:

Sedi operative	n. lavoratori dall'1°gennaio 2010 al 31 luglio 2010	n. lavoratori dall'1° agosto 2010 al 31 dicembre 2010
Avezzano (AQ)	2	2
L'Aquila (AQ)	13	13
Lamezia Terme (CZ)	21	20
Palmi (RC)	17	16
San Giovanni in Fiore (CS)	53	49
Triggiano (Ba)	38	29
Brindisi (BR)	14	11
Foggia (Fg)	10	8
Assemini (Ca)	37	32
Nuoro (NU)	25	18
Sassari (SS)	14	10
Totale	244	208

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.978.471,96.

Pagamento diretto: NO

Matricola INPS: 6102363827.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 3.978.471,96, graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle fnanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00015

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Colic Nebojsa, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Colic Nebojsa, cittadino serbo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento della laurea di ingegnere meccanico conseguita nel 1994 presso l'Università degli studi - Facoltà di ingegneria meccanica con sede a Kragujevac (Repubblica di Serbia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività richiesta, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione e Impianti e tenuto conto del parere del CUN reso nella seduta del 15 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Colic Nebojsa, cittadino serbo, nato a Podgorica (Repubblica di Serbia) il 15 marzo 1966 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti elettrici, termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 senza necessità di applicazione di misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00007

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Gianluca Arcese, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Gianluca Arcese, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso Eidos Accademia Parrucchieri di Celani Gennaro & C. S.a.s. in Frosinone (FR), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessato in data 13 agosto 2010 corredata da documentazione comprovante l'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente per complessivi 22 mesi;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 del 23 marzo 2010 e per il quale era stato emanato un decreto di riconoscimento subordinatamente all'espletamento di misure compensative, valutata la richiesta di riesame con l'integrazione di documentazione prodotta relativamente all'esperienza professionale, la Conferenza dei Servizi nella riunione del giorno 9 novembre 2010 ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gianluca Arcese, cittadino italiano, nato a Frosinone (FR) in data 4 marzo 1968, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00008

DECRETO 15 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Bouabid Jaija, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Bouabid Jalja, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine studi di acconciatura,conseguito presso la Scuola privata «Kraima» di acconciatura di Khouribga, della durata di 1 anno per 1180 ore con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo come parrucchiere per complessivi 4 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bouabid Jaija, cittadino marocchino, nata a Khouribga (Marocco) in data 20 ottobre 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 15 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00011

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Daniel Spagnolo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Daniel Spagnolo, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'Attestazione di idoneità professionale, rilasciato dalla Camera dell'artigianato di Mannheim previa formazione teorica presso l'istituto Justus von Liebig Schule di Mannheim (Germania), della durata di 3 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Daniel Spagnolo, cittadino italiano, nato a Mannheim (Germania) in data 28 novembre 1974, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00009

DECRETO 16 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Mohamed Chakouri, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Mohamed Chakouri, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma di fine corso di formazione - Acconciatura e dell'attestato di Tirocinio di pettinatura conseguito presso la Scuola privata «AL Atlas» di acconciatura di Casablanca (Marocco), della durata di 1 anno per 1200 ore con ulteriori sei mesi di tirocinio, unitamente all'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo per complessivi 5 anni circa, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni con-

cernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confesercenti-FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al Sig. Mohamed Chakouri, cittadino marocchino, nato a Beni Ayad (Marocco) in data 01 gennaio 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 16 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 dicembre 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Levitra» (vardenafil), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 475/2010).

EU/1/03/248/013 10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 1 compressa.

EU/1/03/248/014 10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 2 compresse.

EU/1/03/248/015 10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 4 compresse.

Titolare A.I.C.: Bayer Schering Pharma AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 23/24 novembre 2010;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale LEVITRA (vardenafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 1 compressa - AIC n. 035734134/E (in base 10) 122JMQ (in base 32);

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 2 compresse - AIC n. 035734146/E (in base 10) 122JN2 (in base 32);

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 4 compresse - AIC n. 035734159/E (in base 10) 122JNH (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Levitra possa essere efficace.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Levitra (vardenafil) è classificata come segue:

Confezioni:

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 1 compressa - AIC n. 035734134/E (in base 10) 122JMQ (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 2 compresse - AIC n. 035734146/E (in base 10) 122JN2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità C;

10 mg – compressa orodispersibile – uso orale – blister (ALU/ALU) in porta blister 4 compresse - AIC n.035734159/E (in base 10) 122JNH (in base 32);

Classe di rimborsabilità C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Levitra (vardenafil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 28 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

10A15781

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 18 novembre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sull'accesso ai farmaci innovativi. (Repertorio atti n. 197/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010;

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, trasferendo ad essa, fra l'altro, le competenze in materia di rilascio dell'autorizzazione in commercio dei medicinali e di classificazione degli stessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la nota in data 21 ottobre 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di Accordo in oggetto;

Vista la lettera in data 5 novembre 2010 con la quale la proposta di Accordo di cui trattasi è stata trasmessa alle regioni e province autonome;

Vista la lettera in data 15 novembre 2010, con la quale Il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della proposta di accordo in parola;

Vista la nota in data 15 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata alle regioni e province autonome;

Vista la nota in data 16 novembre 2010, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un documento concernente l'«allegato» (Elenco ricognitivo dei farmaci di cui la CTS ha riconosciuto l'innovatività) alla proposta di Accordo in parola;

Considerato che, con lettera in data 16 novembre 2010, il predetto documento è stato portato a conoscenza delle regioni e province autonome;

Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso condizionato all'inserimento nelle premesse del presente Accordo della seguente frase: «Premesso che l'attuazione del presente Accordo attiene esclusivamente ad aspetti procedurali e pertanto non comporta effetti peggiorativi sugli equilibri di bilancio regionale»;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Sancisce accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini;

Premesso che:

al Ministero della salute è stato segnalato, anche per il tramite di interrogazioni parlamentari, che in taluni ambiti regionali i farmaci innovativi sono messi a disposizione degli assistiti con un certo ritardo rispetto alle determinazioni dell'AIFA che autorizzano l'immissione in commercio di tali medicinali e li inseriscono fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale;

la questione non riguarda i medicinali ai quali gli assistiti hanno accesso mediante la rete delle farmacie aperte al pubblico, ma farmaci che, in considerazione della delicatezza del loro impiego, sono classificati, al momento della loro registrazione, come di uso ospedaliero;

una certa variabilità circa l'effettiva messa a disposizione degli assistiti del S.s.n di un medicinale di nuova immissione in commercio può non creare significativi problemi di salute pubblica quando il farmaco, per composizione e indicazioni terapeutiche, costituisce soltanto un'ulteriore alternativa per soddisfare esigenze sanitarie già idoneamente coperte da altri medicinali, mentre può incidere negativamente sull'uniformità dei livelli essenziali di assistenza quando si tratti di medicinale che abbia una «innovatività» riconosciuta o potenziale, secondo i criteri adottati dall'AIFA in sede di concessione dell'autorizzazione;

si ritiene, pertanto, necessario individuare procedure condivise per l'aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri regionali e per le modalità di entrata in vigore delle determinazioni regionali sulla messa a disposizione degli assistiti di farmaci innovativi di nuova immissione in commercio;

l'attuazione del presente Accordo attiene esclusivamente ad aspetti procedurali e pertanto non comporta effetti peggiorativi sugli equilibri di bilancio regionale;

Si conviene che:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che da parte degli ospedali siano immediatamente resi disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento dei prodotti nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali, i medicinali che, a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, possiedono il requisito della innovatività terapeutica «importante», ovvero innovatività terapeutica «potenziale», individuata secondo i criteri predefiniti dalla medesima commissione. I farmaci di cui al presente comma, sono inseriti in un elenco aggiornato periodicamente dall'AIFA. In fase di prima applicazione si fa riferimento all'elenco allegato A, parte integrante del presente accordo.

2. Qualora successivamente l'AIFA autorizzi un farmaco che possa costituire alternativa terapeutica rispetto a quella contenuta nell'elenco di cui al comma precedente, la stessa Agenzia provvederà ad inserirlo in una sezione apposita dell'elenco medesimo. In questo caso, le Regioni sono tenute a garantire la disponibilità di almeno uno tra i farmaci terapeuticamente alternativi contenuti nell'elenco o nella sezione aggiuntiva.

3. Fermo restando il disposto del comma 1, le procedure amministrative per l' inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali dei farmaci aventi i richiamati requisiti di innovatività devono essere concluse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 2.

1. La regione o la provincia autonoma che, sulla base di approfondite valutazioni tecniche, ritenga che un medicinale innovativo di cui al comma 1 dell'art. 1, non abbia i requisiti per essere erogato agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale alle condizioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco, comunica le proprie valutazioni alla stessa Agenzia e, per conoscenza, al Ministero della salute (Direzioni generali dei farmaci e dispositivi medici e dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema).

2. Dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia italiana del farmaco pone la questione all'attenzione della successiva riunione della CTS. In apposita riunione, con i rappresentanti della regione o provincia autonoma che ha inviato la comunicazione e i rappresentanti delle altre Regioni e Province autonome e con la partecipazione dei rappresentanti dei competenti uffici ministeriali, l'AIFA verifica le controdeduzioni proposte dalle Regioni circa le condizioni di erogabilità del farmaco.

3. Successivamente, l'Agenzia italiana del farmaco adotta determinazione di eventuale revisione delle proprie decisioni tenuto conto dei risultati delle consultazioni con le regioni. Tale determinazione si applica su tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

1. Per i medicinali diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano uniformano i propri comportamenti a quanto previsto dal presente articolo.

2. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad un aggiornamento almeno semestrale del Prontuario Terapeutico Ospedaliero o di ogni altra analoga determinazione regionale, trasmettendone copia all'AIFA.

3. Viene istituito un «Tavolo permanente di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri regionali», presso l'Agenzia italiana del farmaco, al quale partecipano, oltre ai rappresentanti dell'Agenzia, rappresentanti di tutte le Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti direzioni generali del Ministero della salute, al fine di provvede a fornire periodiche indicazioni e linee guida per l'omogeneizzazione e l'aggiornamento dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri Regionali.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

ALLEGATO *A*

Elenco ricognitivo dei farmaci di cui la CTS ha riconosciuto l'innovatività.

ATC	Principio Attivo	Innovatività	Classe
A10BD08	vildagliptin/metformina	Potenziale	A
A10BH02	vildagliptin	Potenziale	A
A10BH01	sitagliptin	Potenziale	A
A10BD07	Sitagliptin/metformina	Potenziale	A
A10BX04	Exenatide	Potenziale	A
C09XA02	Aliskiren	Potenziale	A
B01AE03	Argatroban	Potenziale	H
J02AX05	Micafungin	Potenziale	H
J05AX08	Raltegravir	Importante	H
J05AX09	Maraviroc	Importante	H
S01LA04	Ranibizumab	Importante	H
S01XA17	Pegaptanib	Importante	H

11A00064

ACCORDO 18 novembre 2010.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale. (Repertorio atti n. 198/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 novembre 2010;

Visti gli art. 2, comma 2, lett. *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto la legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero – professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla predetta legge n. 120/2007;

Considerato che il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 e la citata legge n. 120/2007 individuano nell'Osservatorio per l'attività professionale lo strumento di raccordo tra le istituzioni statali e regionali per il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività libero – professionale;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 5-14 novembre 2008;

Vista la nota in data 26 ottobre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la schema di Accordo indicato in oggetto;

Vista la lettera in data 27 ottobre 2010 con la quale lo schema di accordo in parola è stato trasmesso alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che, la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, con nota in data 3 novembre 2010 ha chiesto il differimento della riunione tecnica convocata per il giorno 5 novembre 2010;

Vista la lettera in data 4 novembre 2010 con la quale la predetta nota è stata partecipata alle Amministrazioni interessate;

Vista la lettera in data 16 novembre 2010, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha inviato una nuova versione dello schema di Accordo in parola rappresentando che la medesima è stata concordata con i Ministeri interessati;

Vista la lettera in data 16 novembre 2010 con la quale la predetta nuova versione è stata diramata;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato le seguenti richieste di modifica all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole «all'articolo 55» aggiungere «, comma 2» e dopo le parole «successive integrazioni» eliminare le parole «, anche con modalità di remunerazione diversa da quelle orarie»;

Rilevato che il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano ha espresso assenso sulle predette richieste emendative;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini;

Considerato che:

al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è opportuno realizzare un adeguato coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Si conviene che:

Art. 1.

1. La modalità di esercizio dell'attività libero - professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari, di cui ai successivi articoli, è disciplinata dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, i piani di attività della programmazione regionale e aziendale, al fine di garantire nell'esercizio dell'attività libero – professionale dei dirigenti suddetti un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero – professionale, prevedono:

a) la definizione annuale, in sede di contrattazione del budget o di specifica negoziazione con le strutture aziendali, dei volumi di attività istituzionale dovuti, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche effettivamente assegnate, anche con riferimento ai carichi di lavoro misurati;

b) la determinazione con i singoli dirigenti e con le équipes dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili, che, ai sensi delle leggi e contratti vigenti, non possono superare quelli istituzionali né prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;

c) la definizione delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 55, comma 2, del CCNL 8 giugno 2000 e successive integrazioni ai fini del progressivo conseguimento degli obiettivi di allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramoenia;

d) la costituzione a livello aziendale di appositi organismi paritetici con le OOSS di cui all'art. 1 di verifica, anche con l'intervento del Collegio di Direzione, e l'indicazione delle sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto pattuito;

e) l'esercizio delle attività libero-professionali all'esterno delle strutture aziendali, consentito limitatamente al periodo di proroga negli ambiti in cui non sia stato garantito l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria ai sensi della legge n. 120/07, senza che comporti oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa;

f) l'affidamento a personale aziendale, o comunque dall'azienda a ciò destinato, senza ulteriori oneri aggiuntivi, del servizio di prenotazione delle prestazioni libero-professionali, da eseguire con modalità distinte rispetto a quelle istituzionali, al fine di permettere il controllo dei volumi delle prestazioni medesime nonché del servizio di riscossione delle tariffe;

g) la definizione delle tariffe per l'attività libero-professionale, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa, in modo che siano remunerative di tutti i costi sostenuti dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari, ed evidenzino le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe, del personale di supporto, nonché i costi – pro quota – per l'ammortamento e la manutenzione delle apparecchiature;

h) la definizione delle modalità per garantire, da parte dei dirigenti veterinari, l'effettuazione delle prestazioni libero - professionali con gli adattamenti necessari in relazione alle tipologie dei destinatari ed alle specifiche caratteristiche dell'attività;

i) lo svolgimento della attività libero professionale al di fuori dell'orario di servizio con apposita rilevazione oraria distinta da quella istituzionale.

2. Allo scopo di favorire l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lett. *a)* del presente articolo si applicano i criteri individuati dall'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010 - 2012.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, effettuano il monitoraggio e controllo dell'attività libero professionale, in modo da garantire che il suo svolgimento non vada a detrimento dell'attività istituzionale. I risultati di tale attività sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sull'attività libero - professionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono le modalità di verifica dello svolgimento dell'attività libero - professionale, al fine di rilevare il volume di attività dedicato all'attività istituzionale ed all'attività libero – professionale, nonché dell'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale definendo anche le eventuali relative misure sanzionatorie.

3. Nell'ambito dell'attività di verifica di cui al comma 2, le regioni istituiscono appositi organismi paritetici con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti.

Art. 4.

1. Il presente Accordo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

11A00065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1913/2010 del 30 novembre 2010, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide/Timololo Teva».

Nell'estratto della determinazione n. 1913/2010 del 30 novembre 2010 relativa al medicinale per uso umano «Dorzolamide/Timololo Teva», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 2010, n. 296, vista la documentazione agli atti di questo Ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: «*Dorzolomide*», leggasi: «*Dorzolamide*».

10A15782

Nuove indicazioni terapeutiche per il medicinale «Xolair»

Si comunica che il consiglio di amministrazione dell'AIFA nella seduta del 25 novembre 2010 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per l'estensione della tabella di dosaggio delle IgE in modo da garantire l'accesso alla terapia con omalizumab ai pazienti con livelli di IgE fino a 1500 IU/ml. Di conseguenza la nuova posologia diventa quella di seguito indicata.

XOLAIR - Nuova posologia.

Il trattamento con Xolair deve essere iniziato da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento di asma persistente grave.

La dose appropriata e la frequenza di somministrazione di Xolair sono determinate dai livelli di IgE basali (UI/ml), rilevati prima di iniziare il trattamento, e dal peso corporeo (kg). Prima della somministrazione iniziale, i pazienti devono determinare i propri livelli di IgE mediante qualsiasi test disponibile in commercio per le IgE sieriche totali al fine della definizione della loro dose. Sulla base di queste determinazioni possono essere necessari per ciascuna somministrazione 75-600 mg di Xolair in 1-4 iniezioni.

Nei pazienti con livelli di IgE inferiori a 76 UI/ml è meno probabile osservare dei benefici (vedere paragrafo 5.1). Prima di iniziare la terapia il medico deve accertarsi che i pazienti adulti ed adolescenti con livelli di IgE inferiori a 76 UI/ml ed i pazienti in età pediatrica (da 6 a < 12 anni) con livelli di IgE inferiori a 200 UI/ml abbiano inequivocabile reattività in vitro (RAST) ad un allergene perenne.

Vedere la Tabella 1 per la conversione e le Tabelle 2 e 3 per la determinazione della dose negli adulti, negli adolescenti e nei bambini (dai 6 anni di età).

Ai pazienti i cui livelli di IgE basali o peso corporeo in chilogrammi non rientrano nei limiti della tabella dei dosaggi, Xolair non deve essere somministrato.

La dose massima raccomandata è di 600 mg di omalizumab ogni due settimane.

10A15783

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Avviso relativo alla Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di Piano di bacino del fiume Arno e stralcio del Bilancio Idrico, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 14 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni, l'Autorità di bacino del fiume Arno,

in qualità di autorità procedente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *q)* del medesimo decreto, comunica che gli elaborati che costituiscono la proposta di piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio idrico», il relativo rapporto ambientale nonché la sintesi non tecnica dello stesso, adottati con deliberazione del comitato istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010, sono stati depositati e risultano consultabili, in formato cartaceo e digitale, da chiunque sia interessato presso:

Autorità di bacino del fiume Arno, via dei Servi n. 15 - Firenze;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione valutazione ambientale - ex Divisione VIII, via Colombo 44 - 00147 Roma.

Tale documentazione nel solo formato digitale è altresì disponibile presso gli uffici delle regioni del bacino, ai seguenti indirizzi:

Regione Toscana, direzione generale politiche territoriali e ambientali, tutela e gestione delle risorse idriche, via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze;

Regione Umbria, direzione ambiente, territorio e infrastrutture, struttura risorse idriche e rischio idraulico, Piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia,

nonché presso gli uffici di Presidenza delle province del bacino:

Provincia di Arezzo	Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo
Provincia di Firenze	Via Cavour, 1 - 50129 Firenze
Provincia di Livorno	Piazza del Municipio, 4 - 57100 Livorno
Provincia di Lucca	Palazzo Ducale, Piazza Napoleone - 55100 Lucca
Provincia di Pisa	Piazza V. Emanuele II, 14 - 56125 Pisa
Provincia di Pistoia	Piazza S. Leone, 1 - 51100 Pistoia
Provincia di Prato	Palazzo Banci Buonamici, via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Provincia di Siena	Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena
Provincia di Perugia	Piazza Italia, 11- 06121 Perugia

Ai sensi del comma 2 del succitato art. 14, la stessa documentazione è altresì disponibile sui seguenti siti web: www.adbarno.it e www.dsa.minambiente.it

Ai sensi del successivo comma 3 dell'art. 14, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque può prendere visione della proposta di piano di bacino del fiume Arno, stralcio «Bilancio idrico» e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi:

1) in forma scritta:

a. all'indirizzo dell'Autorità di bacino del fiume Arno, via dei Servi, n. 15 - 50122 Firenze;

oppure

al numero di fax 055-26743250;

2) per posta elettronica, all'indirizzo adbarno@postacert.toscana.it

11A00101

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi dell' articolo 7 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 gennaio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal dott. Paolo PAGLIARO delegato dei Comuni di: San Donaci (Giunta Comunale delibera n. 165 del 30/12/2010 - Consiglio Comunale delibera 70 del 30/11/2010), Leverano (Giunta Comunale delibera n. 166 del 29/12/2010- Consiglio Comunale delibera 44 del 15/12/2010), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salento?».

Il dott. Paolo PAGLIARO dichiara di eleggere domicilio in Roma – Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Codacci Pisanelli – tel. 0684242223.

11A00128

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 gennaio 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal prof. Luigi MELICA delegato del Comune di Novoli (Giunta Comunale delibera n. 2 del 07/01/2011 - Consiglio Comunale delibera 34 del 29/10/2010), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio delle Province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del Comune di cui siete cittadini sia separato dalla Regione Puglia per formare una Regione a sé stante denominata Regione Salento?».

Il prof. Luigi Melica dichiara di eleggere domicilio in Roma - Via Claudio Monteverdi n. 20, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Codacci Pisanelli - tel. 0684242223.

11A00236

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi operativa elaborati ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'aggiornamento dei manuali sottoindicati, valutati conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed inviati alla Commissione europea:

1) manuale per gli allevamenti cunicoli;

2) manuale per gli allevamenti bufalini,

redatti dall'AIA (Associazione Italiana Allevatori), via Tomassetti, 9 - 00161 Roma, tel. 06/85451230.

11A00086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 ottobre 2010 al 31 ottobre 2010.

Denominazione Azienda : **BIOPROGRESS**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ANAGNI** Prov : **FR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI PRODOTTI CHIMICI E BOTANICI PER USI MEDICINALI**

Decreto del 29/10/2010 n. 54925

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.M.R.**

con sede in : **ALBINEA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ALBINEA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Decreto del 25/10/2010 n. 54901

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2010** al **31/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **CASAVECCHIA MARMI**

con sede in : **OSTRA VETERE** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OSTRA VETERE** Prov : **AN**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**

Decreto del 25/10/2010 n. 54904

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/03/2010** al **14/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **CASL**

con sede in : **LEINI'** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 25/10/2010 n. 54905

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **CAVAMARKET SPA**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **NOCERA INFERIORE** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **AVELLINO** Prov : **AV**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **BATTIPAGLIA** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **AGROPOLI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **PORTICI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CASTELNUOVO CILENTO** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **MADDALONI** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **ARIANO IRPINO** Prov : **AV**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SOMMA VESUVIANA** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SAN CIPRIANO D'AVERSA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAPUA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SANTA MARIA CAPUA VETERE** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SARNO** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 29/10/2010 n. 54947

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CEMENTI ARMATI SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 25/10/2010 n. 54899

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/06/2010** al **25/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CERAMICHE MAC 3**

con sede in : **BAISO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BAISO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 29/10/2010 n. 54952

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/04/2010** al **12/04/2011**

Denominazione Azienda : **CET**

con sede in : **BOMPORTO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOMPORTO** Prov : **MO**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 29/10/2010 n. 54931

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMSIDER**

con sede in : **MONTEIASI** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEIASI** Prov : **TA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 29/10/2010 n. 54935

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Conti Complett**

con sede in : **DESIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRIGNANO GERA D'ADDA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per cucire e per maglieria**

Decreto del 29/10/2010 n. 54937

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **DAMIANO MOTOR'S**

con sede in : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORRE ANNUNZIATA** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici, comprese parti e accessori**

Decreto del 29/10/2010 n. 54933

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/08/2010** al **03/08/2011**

Denominazione Azienda : **DELPA**

con sede in : **BRANDIZZO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRANDIZZO** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 29/10/2010 n. 54954

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **DSM CAPUA SPA**

con sede in : **CAPUA** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **CAPUA** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base**

Decreto del 29/10/2010 n. 54950

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2009** al **31/12/2010**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010

****

Denominazione Azienda : **DUAL BOX**

con sede in : **FOGLIANISE** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FOGLIANISE** Prov : **BN**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Decreto del 25/10/2010 n. 54895

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/03/2010** al **07/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDILIBRO BOCCATO**

con sede in : **SAN MAURO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SAN MAURO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Legatoria, rilegatura di libri e di altro materiale stampato**

Decreto del 29/10/2010 n. 54945

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/04/2010** al **06/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **F.LLI MANFREDI**

con sede in : **SAN SECONDO DI PINEROLO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN SECONDO DI PINEROLO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali, compresi parti e accessori**

Decreto del 29/10/2010 n. 54930

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FIMEC**

con sede in : **SOLIERA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOLIERA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici**

Decreto del 29/10/2010 n. 54928

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/03/2010** al **16/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI**

con sede in : **TRIESTE** Prov : **TS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLAMMARE DI STABIA** Prov : **NA**

Settore: **Cantieri navali per costruzioni metalliche, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 27/10/2010 n. 54924

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/06/2010** al **20/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **GRAFICHE MILANI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SEGRATE** Prov : **MI**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 29/10/2010 n. 54946

Autorizzazione al pagamento diretto dal **21/06/2010** al **20/06/2011**

Denominazione Azienda : **GRAFICHE VINCENZO E ALBERTO BERNARDI SRL**

con sede in : **PIEVE DI SOLIGO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIEVE DI SOLIGO** Prov : **TV**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 29/10/2010 n. 54940

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **30/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GRANATO & DOLGETTA**

con sede in : **NOCERA SUPERIORE** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOCERA SUPERIORE** Prov : **SA**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 25/10/2010 n. 54897

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **HT**

con sede in : **SUSEGANA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SUSEGANA** Prov : **TV**

Settore: **FABBRICAZIONE DI TUBI E VALVOLE ELETTRONICI E DI ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI**

Decreto del 25/10/2010 n. 54902

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2010** al **31/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE DEL BASENTO**

con sede in : **ATESSA** Prov : **CH**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POTENZA** Prov : **PZ**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 25/10/2010 n. 54900

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **LA TEGGIANINA**

con sede in : **TEGGIANO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEGGIANO** Prov : **SA**

Settore: **Produzione dei derivati del latte**

Decreto del 25/10/2010 n. 54896

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA.SER. di Fumagalli Giovanna & C. SAS**

con sede in : **VERDERIO INFERIORE** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERDERIO INFERIORE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

Decreto del 29/10/2010 n. 54938

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LADY SHOES**

con sede in : **CERTALDO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERTALDO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma**

Decreto del 29/10/2010 n. 54932

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/03/2010** al **23/06/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MCBRIDE**

con sede in : **SOLARO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOLARO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di saponi e detergenti non per uso personale, di detersivi e di agenti organici tensioattivi**

Decreto del 29/10/2010 n. 54926

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

Denominazione Azienda : **MEXALL GLASS SRL**

con sede in : **SCAFATI** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SCAFATI** Prov : **SA**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

Decreto del 25/10/2010 n. 54898

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MICHELANGELO**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 29/10/2010 n. 54934

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA RENOPRESS**

con sede in : **BUDRIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUDRIO** Prov : **BO**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Decreto del 29/10/2010 n. 54956

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **16/03/2010** al **15/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **POMMIER FURGOCAR**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Prov : **RE**

Unità di : **CADELBOSCO DI SOPRA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 29/10/2010 n. 54951

Annullamento autorizzazione al pagamento diretto decreto n. 52631 del 16/06/2010

****

Denominazione Azienda : **PRATO ANGELO & C. SRL IN FALLIMENTO**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SOMMARIVA DEL BOSCO** Prov : **CN**

Settore: **Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica**

Decreto del 29/10/2010 n. 54948

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PRIALPAS**

con sede in : **SONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SONA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

Decreto del 29/10/2010 n. 54941

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/03/2010** al **28/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **Reed Business Information**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 29/10/2010 n. 54944

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2010** al **31/01/2012**

Concessione del trattamento dal 01/02/2010 al 31/01/2011

****

Denominazione Azienda : **REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CERNUSCO LOMBARDONE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Unità di : **OLGINATE** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Unità di : **DERVIO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Decreto del 29/10/2010 n. 54942

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/03/2010** al **28/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **RHENINGHAUS**

con sede in : **GALLARATE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco**

Decreto del 29/10/2010 n. 54929

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/03/2010** al **21/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **S.C.S.**

con sede in : **CARTOCETO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CARTOCETO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 29/10/2010 n. 54953

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/04/2010** al **12/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **S.J.P.E.C. SRL**

con sede in : **MASSAFRA** Prov : **TA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MASSAFRA** Prov : **TA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 29/10/2010 n. 54939

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 09/07/2011

Con autorizzazione al pagamento diretto

Denominazione Azienda : **SALVAGNINI INDUSTRIALE**

con sede in : **MONTEFREDANE** Prov :

AV

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEFREDANE** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 29/10/2010 n. 54936

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **SCHIA-SLO di Slongo Giovanni & c snc**

con sede in : **SAN BIAGIO DI CALLALTA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SAN BIAGIO DI CALLALTA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 29/10/2010 n. 54949

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIMASV SRL**

con sede in : **THIENE** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **THIENE** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE LE PARTI INTERCAMBIABILI**

Decreto del 29/10/2010 n. 54955

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **30/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SIXTY SPA**

con sede in : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CHIETI** Prov : **CH**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 29/10/2010 n. 54927
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/06/2010** al **28/06/2011**
****

Denominazione Azienda : **ST PAULS INTERNATIONAL**

con sede in : **ALBA** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Unità di : **ALBA** Prov : **CN**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**
Decreto del 29/10/2010 n. 54943
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2010** al **25/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **TINTORIA INDUSTRIALE AURORA in liquidazione**

con sede in : **BIELLA** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIELLA** Prov : **BI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 25/10/2010 n. 54903
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/04/2010** al **04/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

11A00010

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° novembre 2010 al 7 novembre 2010.

Denominazione Azienda : **A.C.M.A. S.p.A.**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARMIROLO** Prov : **MN**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Decreto del 03/11/2010 n. 55085

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **A.T. CARS**

con sede in : **NOLA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOLA** Prov : **NA**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Decreto del 03/11/2010 n. 55087

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **ACCIAIERIA DI RUBIERA**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **SIDERURGIA**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **SIDERURGIA**

Decreto del 02/11/2010 n. 55036

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

Denominazione Azienda : **AGES**

con sede in : **ASTI** Prov : **AT**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SANTENA** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

Unità di : **ASTI** Prov : **AT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 02/11/2010 n. 55021

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/05/2010** al **05/08/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ALCE**

con sede in : **SAN MICHELE MONDOVI'** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BAGNI DI LUCCA** Prov : **LU**

Settore: **Fabbricazione della carta e del cartone destinati ad un'ulteriore lavorazione**

Decreto del 02/11/2010 n. 54977

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **ALPI EXPRESS**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Decreto del 02/11/2010 n. 54979

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **PESCARA** Prov : **PE**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**
Decreto del 03/11/2010 n. 55094
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2010** al **31/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **ARTE BAGNO VENETA S.R.L.**

con sede in : **QUARTO D'ALTINO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **QUARTO D'ALTINO** Prov : **VE**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**
Decreto del 03/11/2010 n. 55067
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ASCOM**

con sede in : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome e forme in metallo**

Decreto del 03/11/2010 n. 55078

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ATTIVA COMPONENTS in liquidazione**

con sede in : **BRUGNERA** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRUGNERA** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**

Decreto del 03/11/2010 n. 55062

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AUTOSTAR FLAMINIA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Decreto del 02/11/2010 n. 55032

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/05/2010** al **10/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVE TECHNOLOGIES SRL**

con sede in : **SPINEA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SPINEA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Decreto del 04/11/2010 n. 55122

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/02/2010** al **07/02/2011**

Denominazione Azienda : **AVIMATIC**

con sede in : **BAGNOLO CREMASCO** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BAGNOLO CREMASCO** Prov : **CR**

Settore: **COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI**

Decreto del 02/11/2010 n. 55000

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/04/2010** al **04/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AZ SURGELATI S.P.A.**

con sede in : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Settore: **Produzione di prodotti alimentari n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 54970

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **BART**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 02/11/2010 n. 55001

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **BERTACCINI & MATTEUCCI**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 02/11/2010 n. 55007
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BIEMME ADHESIVE LABELS IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **ANAGNI** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ANAGNI** Prov : **FR**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**
Decreto del 04/11/2010 n. 55113
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BILLA AG**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**
Decreto del 02/11/2010 n. 54973
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/06/2010** al **20/06/2011**
****

Denominazione Azienda : **BINI FERNANDO SPA**

con sede in : **SCANDOLARA RAVARA** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SCANDOLARA RAVARA** Prov : **CR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**
Decreto del 02/11/2010 n. 55005
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BONET ITALIA**

con sede in : **SASSUOLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.**
Decreto del 03/11/2010 n. 55108
Annullamento decreto n. 54311 del 27/09/2010 dal **22/03/2010** al **21/03/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BRAMBINI COSTRUZIONI SRL**

con sede in : **CREMA** Prov : **CR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIPALTA GUERINA** Prov : **CR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 02/11/2010 n. 54984
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 09/04/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BRESCIANA GRANITI**

con sede in : **NUVOLERA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NUVOLERA** Prov : **BS**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**

Unità di : **NUVOLERA** Prov : **BS**

Settore: **Segagione e lavorazione non artistica delle pietre e del marmo**
Decreto del 03/11/2010 n. 55061
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/04/2010** al **19/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **BRONTEJEANS S.R.L.**

con sede in : **BRONTE** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRONTE** Prov : **CT**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 04/11/2010 n. 55116
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **BT.T.**

con sede in : **GIUSSANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GIUSSANO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**
Decreto del 02/11/2010 n. 54995
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2010** al **25/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.S.E.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**
Decreto del 02/11/2010 n. 55011
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CAMMISA COSTRUZIONI S.R.L.**

con sede in : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PRIOLO GARGALLO** Prov : **SR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
Decreto del 04/11/2010 n. 55110
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/05/2010** al **24/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMST C/O SIDERIT**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Settore: **MENSE**
Decreto del 02/11/2010 n. 55013
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **28/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **CAMST S.C.A.R.L.**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **Mense**
Decreto del 03/11/2010 n. 55093
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/03/2010** al **10/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **CAR SEGNALETICA STRADALE SRL**

con sede in : **PONTE** Prov : **BN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTE** Prov : **BN**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
Decreto del 04/11/2010 n. 55115
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **Carl Zeiss Vision Italia**

con sede in : **CASTIGLIONE OLONA** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **CASTIGLIONE OLONA** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione**
Decreto del 03/11/2010 n. 55047
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/03/2010** al **21/03/2012**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/03/010 al 21/09/2010

****

Denominazione Azienda : **CERUTTI LORENZO**

con sede in : **BORGOMANERO** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGOMANERO** Prov : **NO**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

Decreto del 02/11/2010 n. 55002

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CLARES S.R.L.**

con sede in : **VILLASTELLONE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLASTELLONE** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 02/11/2010 n. 54989

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CN DISTRIBUTION**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **THIENE** Prov : **VI**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 03/11/2010 n. 55069

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMER INDUSTRIES**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Unità di : **PEGOGNAGA** Prov : **MN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Unità di : **MOGLIA** Prov : **MN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Unità di : **CAVRIAGO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Unità di : **REGGIOLO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**

Decreto del 03/11/2010 n. 55102

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o Indesit Carinaro Teverola**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEVEROLA** Prov : **CE**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/11/2010 n. 55091

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **25/06/2010**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o IVECO ENTI CENTRALI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/11/2010 n. 55090

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/04/2010** al **30/04/2010**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o Sata Melfi**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Mense**

Decreto del 02/11/2010 n. 55012

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/06/2010** al **11/07/2010**

****

Denominazione Azienda : **CONCERTA C/O SAMP**

con sede in : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ORTONA** Prov : **CH**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/11/2010 n. 55089

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/08/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CONFITALIA**

con sede in : **SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA** Prov : **TE**

Settore: **Confezione di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 03/11/2010 n. 55109

Pagamento diretto. dal **01/08/2010** al **28/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **COOPCA CARNICA DI CONSUMO**

con sede in : **TOLMEZZO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 03/11/2010 n. 55101

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **COSFIN**

con sede in : **GROTTAMMARE** Prov : **AP**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **GROTTAMMARE** Prov : **AP**

Settore: **Assunzione e gestione di partecipazioni di controllo o meno, escluse le holding di gruppi finanziari**

Decreto del 02/11/2010 n. 54998

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/04/2010** al **20/04/2012**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/04/2010 al 20/10/2010

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **COTTON CLUB**

con sede in : **FABRIANO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FABRIANO** Prov : **AN**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 03/11/2010 n. 55105

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **CPS COLOR EQUIPMENT CON SOCIO UNICO**

con sede in : **SAN FELICE SUL PANARO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN FELICE SUL PANARO** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, CONTROLLO, PROVA, NAVIGAZIONE E SIMILI, ESCLUSE LE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55079

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CTN di PADULA NICOLA**

con sede in : **NOVI LIGURE** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVI LIGURE** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti metallici n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55082

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **CU.MA SUD**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASORIA** Prov : **NA**

Settore: **METALLURGIA**

Decreto del 02/11/2010 n. 55029

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/05/2010** al **30/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DDUE SRL**

con sede in : **OPPEANO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OPPEANO** Prov : **VR**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 02/11/2010 n. 55008

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/04/2010** al **22/06/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DELTA INDUSTRIE SRL**

con sede in : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 03/11/2010 n. 55051

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2010** al **25/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **DLP SETTORI PREFABBRICATI**

con sede in : **CAPRIOLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REZZATO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

Unità di : **BASSANO BRESCIANO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

Decreto del 03/11/2010 n. 55054

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/02/2010** al **14/02/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DROMOS**

con sede in : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Decreto del 02/11/2010 n. 54991

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **ECO.EL S.R.L.**

con sede in : **CORNEDO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GAMBELLARA** Prov : **VI**

Settore: **RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI NON METALLICI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55071

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDILIZIA FERRARI SRL**

con sede in : **MOTTEGGIANA** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOTTEGGIANA** Prov : **MN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 02/11/2010 n. 54996

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **30/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDITRICE DELL'ALTRITALIA SOC. COOP.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 02/11/2010 n. 55020

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELETTROPLASTICA ELETTRODOMESTICI SRL**

con sede in : **CELLATICA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CELLATICA** Prov : **BS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO COMPRESI PARTI ED ACCESSORI, ESCLUSE L' INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE**

Decreto del 03/11/2010 n. 55081

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/03/2010** al **28/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **ETICHETTIFICIO**

con sede in : **CASARANO** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASARANO** Prov : **LE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone**

Decreto del 04/11/2010 n. 55112

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/06/2010** al **16/06/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EURO CASTINGS SPA**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Fusione di ghisa**

Decreto del 03/11/2010 n. 55097

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **25/03/2009** al **24/03/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **F.LLI ROMAGNOLI**

con sede in : **CASTELFIDARDO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELFIDARDO** Prov : **AN**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

Decreto del 02/11/2010 n. 55006

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **FACEM**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di pezzi di metallo stampati**

Unità di : **FORNO CANAVESE** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di pezzi di metallo stampati**

Unità di : **VALPERGA** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di pezzi di metallo stampati**

Decreto del 02/11/2010 n. 55027

Annullamento decreto 51950 del 14/05/2010 dal **30/08/2010** al **17/01/2011**

****

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO GR.INT.A.**

con sede in : **ORVIETO** Prov : **TR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ORVIETO** Prov : **TR**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 03/11/2010 n. 55098

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FAMI S.R.L.**

con sede in : **ROSA'** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROSA'** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MOBILI**

Unità di : **ROSA'** Prov : **VI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55065

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **FANTONI**

con sede in : **OSOPPO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **OSOPPO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
Decreto del 03/11/2010 n. 55099
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **FASTI INDUSTRIALE**

con sede in : **MONTALTO DORA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTALTO DORA** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**
Decreto del 02/11/2010 n. 54978
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011
****

Denominazione Azienda : **FIREMA TRASPORTI SPA**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **TITO** Prov : **PZ**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **SPELLO** Prov : **PG**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI LOCOMOTIVE, ANCHE DA MANOVRA, E DI MATERIALE ROTABILE FERRO-TRANVIARIO, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

Decreto del 05/11/2010 n. 55123

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/08/2010** al **31/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FLEXBED**

con sede in : **FROSINONE** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55074

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/06/2010** al **15/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **FOMEC**

con sede in : **MONDOVI'** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONDOVI'** Prov : **CN**

Settore: **FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55073

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **14/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **FONDERIE PALMIERI**

con sede in : **CALENZANO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **METALLURGIA**

Decreto del 03/11/2010 n. 55095

Annullamento decreto n. 53819 del 02/09/2010 dal **17/05/2010** al **14/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **FRATELLI CORICIATI SRL**

con sede in : **MARTANO** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARTANO** Prov : **LE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55080

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **G.D.S**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ORTA DI ATELLA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SCAFATI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **VALLO DELLA LUCANIA** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **AVERSA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LIONI** Prov : **AV**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NOCERA INFERIORE** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 04/11/2010 n. 55120

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/07/2010** al **15/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GEC GENERAL ELECTROMECHANICAL CORPORATION**

con sede in : **DOMODOSSOLA** Prov : **VB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOMO** Prov : **NO**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia**

elettrica
Decreto del 02/11/2010 n. 54971
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/03/2010** al **24/03/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GIANCARLO CAIROLI & C.**

con sede in : **VERTEMATE CON MINOPRIO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERTEMATE CON MINOPRIO** Prov : **CO**

Settore: **Lavorazioni preliminari alla stampa**
Decreto del 03/11/2010 n. 55088
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **23/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN MARIGNANO** Prov : **RN**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
Decreto del 02/11/2010 n. 54975
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **GIOVANNELLI TINTORIA**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**
Decreto del 02/11/2010 n. 55023
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/04/2010** al **13/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **GOVONI SIM BIANCA IMPIANTI**

con sede in : **CENTO** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CENTO** Prov : **FE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Decreto del 03/11/2010 n. 55060

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/05/2010** al **04/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **GRUPPO RETTIFICA MODENESE 1988**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 02/11/2010 n. 54980

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/05/2010** al **03/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **I.M. INTERMETRO in liquidazione**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori di ingegneria civile**

Decreto del 04/11/2010 n. 55119

Rettifica matricola INPS indicata nel decreto n. 54741 del 19/10/2010 che è da intendersi 7012411538

****

Denominazione Azienda : **I.T.M. DI ZANOLO GAUDENZINA**

con sede in : **GATTINARA** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GATTINARA** Prov : **VC**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

Decreto del 02/11/2010 n. 54986

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ICOMAS**

con sede in : **PIAGGE** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PIAGGE** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, esclusa la maglieria intima**

Decreto del 02/11/2010 n. 55030

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/03/2010** al **22/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **IFM**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Unità di : **CARINI** Prov : **PA**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 55017

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2010** al **31/12/2011**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 30/09/2010

****

Denominazione Azienda : **IMPRONTA CERAMICHE**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 02/11/2010 n. 55037

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIA CALZATURIERA MARROS**

con sede in : **SAN MINIATO** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN MINIATO** Prov : **PI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CALZATURE**
Decreto del 02/11/2010 n. 55033
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**
****

Denominazione Azienda : **ITALCUOIO**

con sede in : **SANTA CROCE SULL'ARNO** Prov : **PI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTA CROCE SULL'ARNO** Prov : **PI**

Settore: **PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO**
Decreto del 03/11/2010 n. 55066
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **08/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **ITALSTAMPI S.R.L.**

con sede in : **SAN GIUSTINO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIUSTINO** Prov : **PG**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 03/11/2010 n. 55052
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **11/06/2011**
****

Denominazione Azienda : **ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CADONEGHE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Unità di : **PIANIGA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**
Decreto del 03/11/2010 n. 55106
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/12/2010**
****

Denominazione Azienda : **L.S.MODA S.R.L.**

con sede in : **BRONTE** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRONTE** Prov : **CT**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

Decreto del 04/11/2010 n. 55111

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LACON**

con sede in : **VILLA SANTINA** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLA SANTINA** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 03/11/2010 n. 55104

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/04/2010** al **13/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **LITOGRAF EDITOR**

con sede in : **CITTA' DI CASTELLO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CITTA' DI CASTELLO** Prov : **PG**

Settore: **STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA**

Decreto del 03/11/2010 n. 55056

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **23/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **LOGISTIC SERVICE**

con sede in : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Decreto del 03/11/2010 n. 55077

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/05/2010** al **10/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **LUIFER UNIPERSONALE**

con sede in : **CORRIDONIA** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORRIDONIA** Prov : **MC**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 02/11/2010 n. 55004

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **M&G POLIMERI ITALIA**

con sede in : **PATRICA** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PATRICA** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie**

Decreto del 02/11/2010 n. 55028

Annullamento decreto n. 51646 del 03/05/2010 dal **18/10/2010** al **07/03/2011**

****

Denominazione Azienda : **MAICO SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **LONATE POZZOLO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PREGNANA MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **NOLEGGIO SENZA AUTISTA DI AUTOVETTURE, COMPRESI I FURGONI LEGGERI**

Decreto del 02/11/2010 n. 55024

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2009** al **20/12/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MAINTECH ENGINEERING SRL**

con sede in : **TRASAGHIS** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRASAGHIS** Prov : **UD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 03/11/2010 n. 55050

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/05/2010** al **30/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MARETTI STRADE**

con sede in : **VOGHERA** Prov : **PV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VOGHERA** Prov : **PV**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 02/11/2010 n. 55010

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MEB SRL**

con sede in : **SCHIO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SCHIO** Prov : **VI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **ARZIGNANO** Prov : **VI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **SAN BONIFACIO** Prov : **VR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **SONA** Prov : **VR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **VICENZA** Prov : **VI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **BASSANO DEL GRAPPA** Prov : **VI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **MARCON** Prov : **VE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **ODERZO** Prov : **TV**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **ALBIGNASEGO** Prov : **PD**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Decreto del 02/11/2010 n. 55034

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2010**

****

Denominazione Azienda : **MGC COMPONENTI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55075

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **MULTISERVICE SICILIANA SOC. COOP. S.R.L.**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **AGRIGENTO** Prov : **AG**

Settore: **Servizi di disinfezione e disinfestazione**

Unità di : **CALTANISSETTA** Prov : **CL**

Settore: **Servizi di disinfezione e disinfestazione**

Unità di : **MESSINA** Prov : **ME**

Settore: **Servizi di disinfezione e disinfestazione**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Servizi di disinfezione e disinfestazione**

Unità di : **TRAPANI** Prov : **TP**

Settore: **Servizi di disinfezione e disinfestazione**

Decreto del 04/11/2010 n. 55121

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **30/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **NARDO' TECHNICAL CENTER**

con sede in : **NARDO'** Prov : **LE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NARDO'** Prov : **LE**

Settore: **Studi di architettura e di ingegneria**
Decreto del 02/11/2010 n. 54976
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/07/2010** al **18/07/2011**
****

Denominazione Azienda : **NASONMORETTI Srl**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Lavorazione di articoli in vetro a mano e a soffio, compresa la decorazione**
Decreto del 03/11/2010 n. 55070
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **NEVEBETON DI MABRITTO LEO & C.**

con sede in : **CHIAVERANO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IVREA** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di calcestruzzo**

Unità di : **IVREA** Prov : **TO**

Settore: **ESTRAZIONE DI GHIAIA, SABBIA E ARGILLA**
Decreto del 03/11/2010 n. 55059
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **NEWCAST BDC**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **FLERO** Prov : **BS**

Settore: **Sinterizzazione dei metalli e loro leghe (metallurgia delle polveri)**
Decreto del 03/11/2010 n. 55096
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2010** al **31/12/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **NOVA DEC**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO**
Decreto del 02/11/2010 n. 54985
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **30/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **NOVOMECCANICA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRUINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 02/11/2010 n. 54988
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 01/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **NUOVA BAFER**

con sede in : **BIBBIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BIBBIANO** Prov : **RE**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
Decreto del 02/11/2010 n. 54999
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **O.M.T. S.R.L.**

con sede in : **CORTE FRANCA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CORTE FRANCA** Prov : **BS**

Settore: **Fusione di altri metalli non ferrosi**
Decreto del 03/11/2010 n. 55100
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **23/05/2011**
****

Denominazione Azienda : **ODV - OFFICINE DI VILLAMARZANA S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROVIGO** Prov : **RO**

Settore: **FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI**

METALLI

Decreto del 02/11/2010 n. 54994

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **23/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **OFF.MECC.F.CARRARO & C.**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

Decreto del 02/11/2010 n. 54993

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **OFFICINA ORTOPEDICA SEMIDORO**

con sede in : **PERUGIA** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **Fabbricazione e riparazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili**

Decreto del 03/11/2010 n. 55084

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **OLEOMARKET**

con sede in : **BRESCELLO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRESCELLO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 55035

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PANNELLI S.P.A.**

con sede in : **VEROLANUOVA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VEROLANUOVA** Prov : **BS**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 03/11/2010 n. 55049

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2010** al **25/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PAOLA FRANI**

con sede in : **SAN MAURO PASCOLI** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN MAURO PASCOLI** Prov : **FC**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 54997

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **PARASACCHI**

con sede in : **OGGIONA CON SANTO STEFANO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OGGIONA CON SANTO STEFANO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55072

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2010** al **07/02/2011**

****

Denominazione Azienda : **PATT**

con sede in : **ATTIMIS** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ATTIMIS** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**

Decreto del 03/11/2010 n. 55103

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/04/2010** al **13/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **PENTA**

con sede in : **MORSANO AL TAGLIAMENTO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MORSANO AL TAGLIAMENTO** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55057

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **POLISTAMP SYSTEM**

con sede in : **PRATOVECCHIO** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PRATOVECCHIO** Prov : **AR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **PRATOVECCHIO** Prov : **AR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **CINIGIANO** Prov : **GR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **PRATOVECCHIO** Prov : **AR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **CASTEL SAN NICCOLO'** Prov : **AR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Unità di : **STIA** Prov : **AR**

Settore: **ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A.**

Decreto del 02/11/2010 n. 55031

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **PTL**

con sede in : **MIRANDOLA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MIRANDOLA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 02/11/2010 n. 54981

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RAMO**

con sede in : **POVOLETTO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POVOLETTO** Prov : **UD**

Settore: **FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55053

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **RAUSCHERT ITALIA**

con sede in : **SEREGNO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SEREGNO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 03/11/2010 n. 55086

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2010** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **REAL EDIL**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **PAGANI** Prov : **SA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Unità di : **FISCIANO** Prov : **SA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 04/11/2010 n. 55114

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/07/2010** al **04/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **REALMECCANICA**

con sede in : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 55038

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **REM ROM**

con sede in : **MONTE SAN PIETRANGELI** Prov : **AP**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **MONTE SAN PIETRANGELI** Prov : **AP**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 02/11/2010 n. 54992

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2010** al **31/10/2010**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RES NOVA c/o DE TOMASO AUTOMOBILI**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Servizi di pulizia**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Servizi di pulizia**

Decreto del 02/11/2010 n. 55018

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2010** al **31/12/2011**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 31/12/2010

****

Denominazione Azienda : **RIFOMETAL S.P.A.**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NUSCO** Prov : **AV**

Settore: **Produzione di alluminio e semilavorati**

Decreto del 02/11/2010 n. 55003

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2010** al **23/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RIZ OFFICE S.P.A**

con sede in : **FONTANAFREDDA** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FONTANAFREDDA** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 03/11/2010 n. 55055
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/05/2010** al **30/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ROMANA CONGLOMERATI BITUMINOSI SOC. COOP**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**
Decreto del 02/11/2010 n. 54974
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ROMANA DIESEL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **FROSINONE** Prov : **FR**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **RIETI** Prov : **RI**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **VITERBO** Prov : **VT**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **VITERBO** Prov : **VT**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**
Decreto del 03/11/2010 n. 55107
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2010** al **30/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **RONI ANGELO IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **SEDICO** Prov : **BL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SEDICO** Prov : **BL**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Unità di : **SOSPIROLO** Prov : **BL**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**
Decreto del 03/11/2010 n. 55064
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/04/2010** al **13/07/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **ROSATI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PRATO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PRATO** Prov : **PO**

Settore: **TESSITURA**
Decreto del 02/11/2010 n. 55026
Annullamento decreto n. 51117 del 07/04/2010 dal **24/06/2010** al **29/11/2010**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **RYCO HYDRAULICS**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MADONE** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 02/11/2010 n. 55025
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2010** al **28/02/2011**
****

Denominazione Azienda : **SCOPPETTONE ALBERTO ISOLAMENTI TERMICI**
con sede in : **SETTIMO TORINESE** Prov :

TO

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di isolamento**
Decreto del 02/11/2010 n. 54990
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/02/2010** al **07/02/2011**
****

Denominazione Azienda : **SERENA AUTOTRASPORTI SRL**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BASSANO BRESCIANO** Prov : **BS**

Settore: **Trasporti di merci su strada**
Decreto del 03/11/2010 n. 55058
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **26/04/2010** al **25/04/2011**
****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Mense**
Decreto del 02/11/2010 n. 55014
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/04/2010** al **30/04/2010**
****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARSIERO** Prov : **VI**

Settore: **Mense**
Decreto del 02/11/2010 n. 55015
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/04/2010** al **26/04/2010**
****

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ESTE** Prov : **PD**

Settore: **Mense**

Decreto del 02/11/2010 n. 55016

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/04/2010** al **19/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **SETRA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TIVOLI** Prov : **RM**

Settore: **Estrazione di pietre da costruzione**

Decreto del 04/11/2010 n. 55117

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **SHAMAL**

con sede in : **ROBASSOMERO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIOSSASCO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di pompe, compressori e sistemi idraulici**

Decreto del 03/11/2010 n. 55076

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **SIR INDUSTRIALE**

con sede in : **MACHERIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MACHERIO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di preparati antidetonanti e antigelo e di altri prodotti chimici vari per uso industriale n.c.a.**

Unità di : **GARBAGNATE MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di preparati antidetonanti e antigelo e di altri prodotti chimici vari per uso industriale n.c.a.**

Decreto del 03/11/2010 n. 55068

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2010** al **30/04/2011**

****

Denominazione Azienda : **SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI SPA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 02/11/2010 n. 55019

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2010** al **31/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011

****

Denominazione Azienda : **SODEXO ITALIA C/O ELECTROLUX**

con sede in : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Mense**

Decreto del 03/11/2010 n. 55092

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/05/2010** al **18/06/2010**

****

Denominazione Azienda : **STAMPERIA BOSATRA SAS DI BOSATRA LORENZO**

con sede in : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Settore: **Fusione di altri metalli non ferrosi**

Decreto del 02/11/2010 n. 54972

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/05/2010** al **09/05/2011**

****

Denominazione Azienda : **STAMPERIA IRIDE**

con sede in : **UGGIATE TREVANO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **UGGIATE TREVANO** Prov : **CO**

Settore: **Servizi collegati all'industria dell'abbigliamento**

Decreto del 02/11/2010 n. 54983

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/05/2010** al **02/05/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **STEEL GROUP S.R.L.**

con sede in : **SAN PAOLO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CICOGNOLO** Prov : **CR**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**
Decreto del 03/11/2010 n. 55063
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/04/2010** al **11/04/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TAGLI E CONFEZIONI DI MARINO GAMBAZZA GIUSEPPE**

con sede in : **BRONTE** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRONTE** Prov : **CT**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 04/11/2010 n. 55118
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/06/2010** al **10/06/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TECNICOOP SOC. COOP. A R.L.**

con sede in : **PORTO TORRES** Prov : **SS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTO TORRES** Prov : **SS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**
Decreto del 02/11/2010 n. 54969
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/06/2010** al **13/06/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **TESSITURA PONTELAMBRO**

con sede in : **ERBA** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ERBA** Prov : **CO**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**
Decreto del 02/11/2010 n. 54982
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/05/2010** al **16/01/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
****

Denominazione Azienda : **VALTECNE**

con sede in : **BERBENNO DI VALTELLINA** Prov : **SO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **BERBENNO DI VALTELLINA** Prov : **SO**

Settore: **METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO**

Decreto del 03/11/2010 n. 55048

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 30/09/2010

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ITALIA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 02/11/2010 n. 55009

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2010** al **31/03/2011**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 31/03/2011

****

Denominazione Azienda : **VITAVIVA ITALIA**

con sede in : **CASTELRAIMONDO** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELRAIMONDO** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia**

Decreto del 02/11/2010 n. 54987

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011

****

Denominazione Azienda : **ZECCHINI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **TOMBOLO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TOMBOLO** Prov : **PD**

Settore: **Produzione di rame e semilavorati**

Decreto del 03/11/2010 n. 55083

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/04/2010** al **18/04/2011**

****

11A00016

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Primitivo di Manduria naturale».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela del primitivo di Manduria intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Primitivo di Manduria Dolce Naturale»;

Visto il parere favorevole della regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Visti i risultati dell'accertamento del «particolare pregio» avvenuto in data 8 novembre 2010 a Manduria Uggiano Montefusco (Taranto);

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Manduria Uggiano Montefusco (Taranto) in data 8 novembre 2010, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 novembre 2010, presente il rappresentante della regione Puglia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO "PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE"

Articolo 1

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" è riservata al vino rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale" è riservata al vino proveniente da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo.

Articolo 3

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei Comuni compresi nelle suddette province. Tale zona è così delimitata:
in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino, fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata.
In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Articolo 4

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a D.O.C. "Primitivo di Manduria" in tutte le tipologie previste dall'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500 calcolato sul sesto d'impianto.

Le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la contro spalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

4. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

5. Nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).

6. La resa massima di uva ammessa per la produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non deve essere superiore a 7 t/ha di vigneto in coltura specializzata.

7. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La Regione Puglia, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" un titolo alcolometrico naturale minimo di 16 % vol.

Articolo 5

1. Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

2. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità' e/o di ventilazione forzata.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 60% pari ad una resa massima di 42 ettolitri per ettaro.
Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" per tutto il prodotto.

5. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

-colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;
-odore: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;
-sapore: dolce, vellutato, caratteristico;
-titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui effettivo 13 % vol.
-acidità totale minima: 5 g/l;
-estratto non riduttore minimo: 30 g/l.
Il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 g/l.

Articolo 7

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "riserva", "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "classico", e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario vitivinicolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
I relativi toponimi o nomi tradizionali devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo 6, comma 8, del Decreto legislativo n° 61/2010.

Articolo 8

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a un massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

11A00087

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ambra Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.» in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione 2556 del 10 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Ambra Società Cooperativa Sociale - O.N.L.U.S.», con sede in Trieste, costituita il 5 febbraio 2004 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15785

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Sociale Arcobaleno soc. coop. a r.l. Onlus» in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2557 del 10 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Sociale Arcobaleno soc. coop. a r.l. Onlus», con sede in Udine, costituita il 4 gennaio 2008, per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Barbara Pasqualin, con studio in Udine, via San Rocco n. 14/13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15786

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «DG Cooperativa Agricola Forestale» in Paularo e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2555 del 10 dicembre 2010 la Giunta regionale hai disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «DG Cooperativa Agricola Forestale» in liquidazione, con sede in Paularo, costituita il 18 marzo 2005 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delfi Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15787

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82 in Villesse e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2554 del 10 dicembre 2010 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Società Cooperativa Soggiorno Villesse 82», con sede in Villesse ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Angelo Palumbo, con studio in Gorizia, viale IX Agosto n. 9.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A15788

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-06) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.